



**CARTIERA DELL'ADDA s.r.l.**

**MOG 231**



MOG 231 – PARTE GENERALE



## Indice delle revisioni

Num.	Data	Descrizione	Redatto da	Verificato da	Approvato da
0	15.05.2020	Prima emissione	Avv Sara Lazzari	Avv Sara Lazzari	CdA Cartiera dell'Adda – Ing G. Cima
01	29.06.2022	1^ Revisione	Avv Sara Lazzari	Avv Sara Lazzari	CdA Cartiera dell'Adda



SOMMARIO

Premessa.....	10
Legenda.....	11
<b>Parte Generale .....</b>	<b>13</b>
<b>MOG CAPITOLO 1 .....</b>	<b>13</b>
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	14
Sulla normativa di riferimento .....	14
Sulla fattispecie del concorso nel reato – presupposto .....	16
Sulle Sanzioni .....	16
Sulle tipologie delle sanzioni.....	18
SULLA RESPONSABILITA' DA REATO–PRESUPPOSTO NEI GRUPPI DI IMPRESE.....	22
sulle Tipologie di reato ex D. Lgs. 231/2001. Novelle Legislative. ....	24
Reati 231 aggiornati al marzo 2022: .....	28
L'adozione del “modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.....	34
<b>MOG CAPITOLO 2 .....</b>	<b>38</b>
<b>Adozione del Modello in Cartiera dell’Adda .....</b>	<b>38</b>
Sulla finalità del modello. Il Gruppo e il Modello 231.....	39
Applicazione delle linee guida di Confindustria.....	41
<b>MOG CAPITOLO 3 .....</b>	<b>48</b>
<b>Struttura del Modello.....</b>	<b>48</b>
Il Modello IN CARTIERA DELL’ADDA e nel Gruppo.....	49
Struttura del modello di Cartiera dell’Adda s.r.l. ....	50
il processo di predisposizione e di aggiornamento del Modello.....	51
Modifiche e integrazioni del modello .....	53
I CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE .....	54
L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	57
Requisiti richiesti all’Organismo di Vigilanza .....	57
Autonomia e indipendenza .....	57
Professionalità.....	58
Continuità di azione .....	58
Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali .....	58
Nomina e revoca .....	59
Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	59
Poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	61
Raccolta e conservazione delle informazioni .....	61
Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi .....	61
Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .....	62
Flussi informativi periodici. ....	62
Informative ah hoc. ....	62
segnalazioni all’Odv da parte dei responsabili delle aree a rischio.....	64
Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....	64
Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	65
IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	67
Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai .....	68
Misure nei confronti dei dirigenti .....	70
Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci .....	70
Misure nei confronti di collaboratori, consulenti esterni, Agenti.....	70



Misure nei confronti dei membri dell'odv .....	71
procedimento di applicazione delle sanzioni.....	71
<b>MOG CAPITOLO 4 .....</b>	<b>73</b>
<b>Formazione e diffusione del Modello .....</b>	<b>73</b>
PREMESSA.....	74
Il sistema delle verifiche.....	75
<b>MOG 231 Parte Speciale.....</b>	<b>77</b>
PARTE SPECIALE DESTINATA AL SOLO USO INTERNO .....	78 - 217

...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...





...OMISSIS...



## PREMESSA

Cartiera dell'Adda s.r.l. è azienda leader nel settore cartai, nata in Lombardia già con i primi siti produttivi nel XVII secolo, ad oggi conta la diffusione della propria produzione su tutto il territorio italiano e mondiale.

Cartiera dell'Adda ha intrapreso, sin dal 2008, un arduo piano di rinnovamento che l'ha portata ad essere parte centrale e produttiva di un Gruppo<sup>1</sup> industriale complesso con un ampio settore dedicato all'innovazione tecnologica della produzione. Attenta alle tematiche ambientali, alle politiche fiscali e finanziarie, alla cura delle discipline di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla ricerca scientifica, la Società applica, dal oltre vent'anni, una politica volta alla implementazione del proprio sistema di amministrazione e controllo (composto di procedure, iop e buone prassi) tale da permetterle una gestione strutturata che si estende a tutte le aree aziendali, così armonizzando il proprio sistema di gestione e controllo a quello del Gruppo.

Certa che dallo sviluppo professionale e personale dei propri dipendenti sorga un bene collettivo consapevole, Cartiera dell'Adda si è già dotata nel 2019 di Codice Etico e Politica Anticorruzione e, dal 2020, di Modello di Organizzazione e Gestione ex D Lgs 231/2001, raggiungendo con successo tutti gli obiettivi per l'ottenimento delle certificazioni d'eccellenza nel proprio distretto industriale.

La Società, dunque, decisa ad assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per suo nome e conto o nel suo interesse sia sempre conforme alla legge e corente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha altresì deciso di tenere sempre aggiornati il proprio Mog 231 ed il proprio Codice Etico con le novelle legislative di settore, anche ispirandosi alle Linee Guida emanate da Confindustria.

---

<sup>1</sup> Cartiera dell'Adda s.r.l., assieme alle Società: Industria Cartaria Pieretti S.p.A., C.D.A. Servizi s.r.l., Dimeco s.r.l., Tecno Paper s.r.l. e Sillaro Centro Taglio s.r.l. sono Società appartenenti al medesimo Gruppo Societario e sulle quali è esercita la direzione ed il controllo da parte di PBA S.p.A.; di detta unità operativa complessa, Cartiera dell'Adda, in particolare, rappresenta centro strategico produttivo con sede in Lombardia – IT.



## LEGENDA

Vengono qui di seguito elencate e spiegate le più significative parole-chiave utili alla comprensione della presente Parte Generale e della Parte Speciale del MOG 231 adottato da Cartiera dell'Adda.

**Agenti di Vendita:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di Cartiera dell'Adda sulla base di un mandato o di un rapporto di collaborazione professionale regolato tra le Parti;

**Area a rischio/sensibile:** individua le aree aziendali interessate dalla disciplina protocollare 231 e quindi i soggetti cui questa è destinata; essi sono individuati in base all'organigramma approvato ed in vigore presso Cartiera dell'Adda con la seguente rubrica per area: conformità e rischi, certificazione e formazione, salute e sicurezza ambiente-servizi generali-comunicazione, privacy ed internal audit, risorse umane, amministrazione-finanza-controllo, impianti-produzione, vendita-marketing, area contabile- finanziaria-amministrativa (tesoreria e controllo gestione – bilancio gruppo – amministrazione e personale – contabilità clienti e fornitori), information technology, manutenzione, progettazione impianti, sviluppo e miglioramento continuo impianti elettrici ed elettronici, produzione, depurazione, acquisti, logistica (in e out). Si rimanda all'organigramma per esteso di Cartiera dell'Adda presente nel presente MOG.

**Cartiera dell'Adda (di seguito anche Cartiera):** Società cui questo Mog si riferisce con sede legale 20122 Milano – Corso di Porta Romana n. 61; Sede Amministrativa: in 23801 Calolziocorte (Lecco) alla Via Alcide De Gasperi n. 1 Calolziocorte (Lecco) e Sede Operativa: in 23801 Calolziocorte (Lecco) alla Via Cavour n. 63; CF e P. IVA 09252080966;

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da e presso Cartiera dell'Adda;

**Collaboratori:** Consulenti, Agenti di Vendita, Assistenze Tecniche ovvero professionisti che svolgono la propria opera in favore de Cartiera dell'Adda;

**Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di Cartiera dell'Adda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale di Consulenza;

**Destinatari del Modello:** I componenti del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di una unità organizzativa (ovvero area aziendale) dotata di autonomia finanziaria e funzionale; I componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza; I dipendenti (ivi inclusi quelli operanti presso le branch e gli uffici di rappresentanza) ed i collaboratori con cui Cartiera intrattiene rapporti contrattuali, a qualsivoglia titolo, anche occasionali e/o solamente temporanei nonché dai soci, dai consulenti esterni e dai partners commerciali e finanziari; Tutti coloro che intrattengono rapporti a titolo oneroso ovvero gratuito di qualsiasi natura con Cartiera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti, fornitori, clienti e terze parti in genere); più in generale si può affermare che il Modello è destinato a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali de Cartiera dell'Adda.

**D.Lgs 231/2001 (di seguito anche Decreto):** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;

**Gruppo:** il Gruppo societario composto da Cartiera dell'Adda s.r.l. assieme alle Società: Industria Cartaria Pieretti S.p.A., C.D.A. Servizi s.r.l., Dimeco s.r.l., Tecno Paper s.r.l. e Sillaro Centro Taglio s.r.l. sono Società appartenenti al medesimo Gruppo Societario e sulle quali è esercita la direzione ed il controllo da parte di PBA S.p.A.; di detta unità operativa complessa, Cartiera dell'Adda s.r.l. rappresenta il core business e centro strategico e produttivo con sede in Lombardia - IT.

**Linee Guida:** le linee guida di Confindustria (edite in prima edizione marzo 2002 ed aggiornate nel Giugno 2021, già approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia) che disciplinano i contenuti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;

**Modello Organizzativo/Modello/MOG:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex dal D.Lgs. 231/2001;

**Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento, applicazione, osservanza ed aggiornamento del MOG presso Cartiera ( ex dall'art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 231/01);

**Processi Sensibili:** attività/aree aziendali di Cartiera dell'Adda che sono oggetto di studio (mappatura) per la valutazione dei rischi di cui ai Reati Presupposto ex D. Lgs 231/2001;

**Protocollo:** metodo specifico per svolgere un'attività o un processo ovverosia serie di attività/istruzioni/processi complessi;

**Reato Presupposto (di seguito anche Reati):** le fattispecie di reato disciplinati dal D. Lgs 231/2001;

**Risk Assessment/Mappatura del rischio:** attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa della Società;



## MOG 231 – PARTE GENERALE

**Sistema disciplinare:** insieme di principi e procedure idonei a sanzionare (i destinatari del presente MOG) l'inosservanza delle misure previste dal Sistema di gestione adottato presso Cartiera dell'Adda anche per la prevenzione dei Reati Presupposto 231; in particolare, il sistema disciplinare rispetta i principi e le norme di cui al CCNL di riferimento ed applicabile;

**Soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Cartiera dell'Adda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società.



# Parte Generale

## MOG CAPITOLO 1



## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito anche Decreto), in attuazione della Legge Delega n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta nell'Ordinamento Giuridico Italiano *“la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti)”*.

Il Legislatore, dunque, ha adeguato la normativa italiana alle Convenzioni Internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche; la normativa, a tal scopo, ha recepito ed armonizzato i contenuti della Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, della Convenzione UE del 26 maggio 1997 (in materia di lotta alla corruzione) nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 (in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali). Le novità introdotte dal Decreto, di fatto, rispondono agli obblighi sanciti a livello comunitario ed internazionale che impongono l'applicazione di strumenti e misure per la disciplina di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche, anche attraverso la previsione di un efficace sistema sanzionatorio volto a punire la criminalità perpetrata dalle società e dagli enti.

Il Decreto, approfondendo, sancisce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, in sostanza, alla responsabilità penale, di fatto disponendo un sistema ibrido) a carico degli Enti per tipologie specifiche di reati (che di seguito si indicheranno come reati presupposto) e individuando con precisione i soggetti agenti che possono realizzare le condotte delittuose.

All'art 1 del Decreto si individua la definizione di Ente come segue: *“1. il presente decreto disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di responsabilità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”*

Per definire gli elementi costitutivi dell'illecito attribuibile all'ente ex D. Lgs. 231/2001, dovranno prendersi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) La commissione di uno o più reati-presupposto esplicitati in via tassativa nel Decreto citato; il principio di tassatività dei reati prevede una determinata casistica di fattispecie delittuose contemplata dagli artt 24 e segg del Decreto (si vedano pagg 26 e segg del presente Modello);
- 2) Che il reato – presupposto sia commesso da parte di uno o più soggetti qualificati:
  - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti denominati APICALI, proprio in ragione delle funzioni che svolgono.
  - Persone sottoposte alla direzione ovvero alla vigilanza dei soggetti c.d. apicali.
- 3) Che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. A mente dell'art 5 del Decreto quindi:

l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo **interesse e vantaggio**

quando questi siano commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale)



- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti in posizione apicale)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti subordinati/sottoposti).

In merito ai concetti di *interesse* e *vantaggio*: qui si dirà come la responsabilità amministrativa dell'ente consegua da un reato commesso nell'interesse dell'ente stesso, ovvero sia ogni qualvolta la condotta illecita sia posta in essere con il preciso intento di arrecare un beneficio alla società; nel contempo, medesima responsabilità è ascrivibile all'ente quando questo tragga dalla condotta illecita un qualsivoglia vantaggio (economico e non e diretto ovvero indiretto), anche pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società stessa. In particolare, nell'impostazione giurisprudenziale tradizionale, formatasi in materia 231 in relazione ai delitti DOLOSI, l'interesse possiede indole soggettiva: andrebbe quindi ricondotta alla sfera volitiva dell'agente ed è valutabile al momento della condotta, di fatti quindi il soggetto non deve aver agito contro l'impresa. Se, dunque, il soggetto ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia ritenuto responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (ex pluribus Cass Pen sent. 40380/2012). Spunti giurisprudenziali più recenti, paiono ravvedere la nozione di interesse anche in chiave soggettiva così valorizzando anche la componente finalistica della condotta (Cass. Pen. Sent. 3731/2020).

Ora, uno degli aspetti più interessanti in merito ai concetti interesse e vantaggio si incentra sulla loro configurazione per i reati colposi: con l'introduzione degli artt. 25 septies e 25 undicies, infatti, i reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro e reati ambientali hanno arricchito il Catalogo dei Reati Presupposto di fattispecie criminose colpose introducendo un problema valutativo sulla colpa.

La giurisprudenza, dunque, ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse e il vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, si osserva che: mentre nei reati – presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non potrà dirsi altrettanto nei reati a base colposa, attesa la contro-volontà che li caratterizza ai sensi dell'art 43 Codice Penale. Ciò detto, parrebbe pertanto ritenersi che l'interesse e vantaggio siano da riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (essi potrebbero rinvenirsi nel risparmio dei costi per la sicurezza, potenziando velocità di prestazioni e sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici – ex pluribus Cass. Pen. Sent 3731/2020

Sul medesimo solco, pertanto il secondo comma del citato art 5 del Decreto specifica che: *“l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 (soggetti agenti sopra detti) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*, con ciò la normativa esclude la responsabilità dell'ente ogniqualvolta si configuri un vantaggio esclusivo dell'agente posto che, in tal caso, v'è un'estraneità dell'ente al fatto di reato.

Infine, ma non da ultimo, affinché sia affermata la responsabilità dell'ente, unitamente ai doppi requisiti suddetti, il Legislatore impone che si formi in giudizio (nel processo penale) l'accertamento della sua (dell'ente) colpevolezza. Nel processo, dunque, dovrà essere accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, specificando come quest'ultimo si configuri come una *colpa da organizzazione*, ovvero sia come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente stesso efficaci per prevenire lo specifico rischio da reato (reato del tipo presupposto ex D. Lgs. 231/2001).

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente risulta responsabile se non dimostra che:

- 1) ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art 6, comma 1, Decreto),
- 2) ha istituito un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del Modello;



- 3) il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il reato è commesso, altresì, da un soggetto sottoposto, nel Giudizio Penale, la Pubblica Accusa dovrà provare che la commissione del Reato Presupposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali; tali obblighi non potranno ritenersi, quindi violati se, prima della commissione dei reati, l'ente abbia attuato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatosi ( ex art 7, comma 2, Decreto).

### **SULLA FATTISPECIE DEL CONCORSO NEL REATO – PRESUPPOSTO**

Risulta di somma importanza approfondire la responsabilità imputabile all'ente laddove il Dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Ipotesi queste che derivano direttamente dagli artt. 1010 e 113 Codice Penale. Il rischio di un coinvolgimento esterno per l'ente può riguardare molti settori del business aziendale dove i soggetti dipendenti o apicali dell'ente possono concorrere alla commissione di reato – presupposto di interesse o a vantaggio dell'ente stesso: si pensi al rapporto contrattuale di appalto, affidamento di forniture e servizi a terzi soggetti, partener-ship (più in generale).

In tal senso, nell'individuazione delle condotte, si dovranno prendere in considerazione: sia una mappatura di rischi ed aree aziendali specifici, individuando con scrupolo quali sono le funzioni a rischio commissione reato, predisponendo cautele preventive di controllo; ne sono esempio: una procedura attenta di qualifica dei fornitori (per scongiurare l'approvvigionamento di servizi presso soggetti terzi a rischio reato presupposto); la verifica delle liste (black list) presso i siti ministeriali competenti o le prefetture (che qualificano le società a rischio infiltrazione mafiosa, ad esempio); protocolli mirati alla diffusione in favore dei terzi delle norme di cui al Codice Etico e MOG 231 posseduti dall'ente con esplicito rimando (clausole) al loro rispetto ed alle sanzioni (contrattuali) che possano derivare dalla loro violazione.

Concludendo: in tale ottica, risulta di fondamentale importanza per l'ente dotarsi di un efficace modello di organizzazione 231 che abbia mappato i rischi, che detto modello sia sottoposto a continua verifica ed adeguamento (se e quando muta l'organizzazione societaria ed anche il catalogo reati), che sia opportunamente diffuso tra i partner e dipendenti, che sia sorvegliato (sia internamente sia dall'OdV) e, infine, che preveda un sistema disciplinare pervicace che contempra i casi di violazione delle norme 231.

### **SULLE SANZIONI**

Il Decreto, inoltre, risulta tanto efficace quanto puntuale nella disciplina del sistema sanzionatorio, di cui alla *Sezione II rubricata "sanzioni in generale"* individua quelle meno afflittive del tipo pecuniario sino alle più intense misure interdittive. Si rimanda al Testo per esteso del Decreto per la migliore comprensione:





### **Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Art. 10.**

##### **Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### **Art. 11.**

##### **Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.

#### **Art. 12.**

##### **Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

#### **Art. 13.**

##### **Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

#### **Art. 14.**

##### **Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**



1. *Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.*
2. *Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.*
3. *Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.*
4. *L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.*

Preme spiegare, sul punto, come dette sanzioni siano applicate esclusivamente all'esito del processo penale con le garanzie processuali di rito per l'imputato ove sia verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa:

ovverosia quando sia accertato che uno o più reati presupposto siano stati commessi (indagando sia la responsabilità del soggetto agente sia quella dell'ente) e che lo siano stati nell'interesse o vantaggio della società stessa e che detta condotta sia stata perpetrata da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e, infine, che sia riconosciuta la colpa da organizzazione (elemento soggettivo del reato).

## SULLE TIPOLOGIE DELLE SANZIONI

L'ente ritenuto responsabile per un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa, è condannato da un sistema sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria) e sanzioni interdittive.

Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire attività risarcitorie e riparatorie.

### 1) La sanzione pecuniaria

L'art. 10 D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25800 euro ad un massimo di 1549000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del



reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10329 euro.

## 2) Le sanzioni interdittive

L'interdizione è quell'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; esso è la base delle sanzioni interdittive elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno dell'ente grazie al loro contenuto inibitorio.

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) e possono essere applicate in via definitiva solo secondo quanto stabilito dall'art. 16.

L'art. 9 c.2 D. Lgs. 231/2001 elenca le sanzioni interdittive:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività, comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l'ente.

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 13 DLgs. 231/2001 il quale spiega come che le sanzioni interdittive si applichino in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti.

Inoltre le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

### Casi: criteri di scelta, i casi di non applicazione, la sanzione interdittiva in via definitiva

I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 D.lgs. 231/2001 e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità.

La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.

L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.



## MOG 231 – PARTE GENERALE

I casi di non applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 12 c.1 DLgs. 231/2001, ossia il fatto commesso nel prevalente interesse della persona fisica o la tenuità del danno patrimoniale; rientrano inoltre in questa categoria le condotte riparatorie disciplinate dall'art. 17 D. Lgs. 231/2001 che dice che “ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni:

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 16 D. Lgs. 231/2001 definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva; l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice, inoltre, può applicare all'ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Infine, un'alternativa alla sanzione interdittiva: il commissario giudiziale

Il legislatore ha elaborato all'art. 15 D. lgs. 231/2001 un'alternativa alla sanzione interdittiva, rappresentata dal commissario giudiziale; questa soluzione deve essere adottata dal giudice nei confronti dell'ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dello stesso, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività.

L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il giudice con sentenza dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'azione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Nonostante la tutela della collettività, il commissario giudiziale è pur sempre un'alternativa alla sanzione interdittiva ed è per questo che deve possedere un carattere sanzionatorio; ciò avviene mediante la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Infine è bene precisare come la soluzione del commissario giudiziale non possa essere adottata in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

### 3) La pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 D. lgs. 231/2001 stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.



La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

#### 4) La confisca

L'art. 19 D. lgs. 231/2001 stabilisce nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (sui generis); essa inoltre viene applicata anche in altre situazioni:

La prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la gestione del commissario giudiziale, riparazione delle conseguenze del reato da parte dell'ente, irrogazione in seguito all'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. lgs. 231/2001), in presenza di un modello organizzativo tale da prevenire la commissione di reati da parte di vertici societari.

##### La nozione di prezzo e profitto confiscabile

La confisca ex art. 19 si differenzia da quella disciplinata ex art. 240 c.p.; quest'ultima infatti è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione delle cose che sono servite a commettere il reato o ne rappresentano il prezzo, il profitto o il prodotto.

Requisito fondamentale della confisca ex art. 240 c.p. è quindi la pericolosità oggettiva della cosa soggetta a sequestro, indipendentemente dalla condanna dell'ente.

La nozione di profitto confiscabile, invece, è stata al centro di controversie giurisprudenziali; va precisato che il profitto deve essere considerato come oggetto della sanzione e non deve essere confuso con l'interesse o il vantaggio.

Per quantificare ed individuare il profitto illecito da sottoporre ad ablazione, ci si riferisce ai principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza del 27 marzo 2008: "Il profitto deve avere natura patrimoniale, risultare attuale e concreto, essere causalmente e direttamente riconducibile al reato-presupposto". In sostanza il profitto del reato è quel complesso di vantaggi economici tratti dall'illecito, e a questo strettamente pertinenti.

Secondo le sezioni unite, la quantificazione del profitto va determinata al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l'ente; ciò significa che sarà oggetto di confisca solo il vantaggio economico che deriva direttamente dal reato (c.d. profitto confiscabile), con l'esclusione del corrispettivo derivante da una prestazione lecita eseguita in favore della controparte (c.d. profitto non confiscabile).

##### L'appartenenza dei beni da sottoporre ad ablazione

Il problema dell'appartenenza dei beni (della persona fisica o dell'ente) da sottoporre a confisca è risolto dalla giurisprudenza che utilizza il principio solidaristico secondo il quale la confisca può interessare ciascuno dei soggetti indagati, anche per l'intera entità del profitto accertato.

Quindi secondo la Suprema Corte è legittima l'ablazione contestuale dei beni degli interessati indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica.

Tuttavia le responsabilità che sorgono sono incompatibili: una responsabilità penale della persona fisica per la commissione del reato e una responsabilità amministrativa della persona giuridica dipendente da reato; ciò significa che il soggetto non potrà mai rispondere per un illecito



amministrativo dipendente da quel reato e quindi di conseguenza i suoi beni non potrebbero essere confiscati in quanto estraneo all'illecito dell'ente.

## **SULLA RESPONSABILITA' DA REATO-PRESUPPOSTO NEI GRUPPI DI IMPRESE**

Nell'ambito del D. Lgs. 231/2001 non compare una menzione specifica del concetto di gruppo di imprese e di una responsabilità per reati – presupposto commessi al loro interno; l'intero impianto del Decreto, infatti, è fondato su una concezione individuale di impresa.

Pertanto, la regola generale è che ogni società avrà un'autonoma responsabilità e sarà compito dell'interprete valutare eventuali concorsi delle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

In tale ottica, posta un'esclusione di un'automatica assunzione della posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. da parte della società controllante (nell'ambito della responsabilità CDA ascendente), la Capo Gruppo PBA S.p.A. ha raccomandato alle Società controllate di dotarsi di autonomi Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001, armonizzati tra di essi.

Si annota come sulla responsabilità CDA discendente sia intervenuta la Suprema ( Corte Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014) sancendo che: *“non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate”*.

Secondo le linee guida redatte da Confindustria, le holding possono essere ritenute responsabili per il reato commesso nell'attività della controllata soltanto se:

- il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio diretto oltre che della controllata, anche della controllante;
- il reato sia stato commesso da parte o in concorso da soggetti collegati in maniera funzionale alla controllante; i soggetti, di cui qui si discute, devono avere fornito un contributo causalmente rilevante.

Le linee guida citate, quindi, nel definire un perimetro di azione delle responsabilità de quo, delineano una responsabilità anche in capo alla società capogruppo qualora i soggetti apicali della stessa dovessero prendere parte alla gestione della controllata rendendo, di fatto, solo apparente l'autonomia organizzativa-giuridica della controllata.

Anche la giurisprudenza si è mossa in tal senso, infatti una pronuncia del 2011 ( Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) si stabiliva *che il contributo causalmente rilevante dei vertici della holding deve essere provato in maniera concreta e specifica*.

Al fine di affrontare il rischio di “diffusione” della responsabilità all'intero gruppo societario, lo strumento fondamentale è costituito dalla redazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire che vengano commessi reati-presupposto nel contesto del gruppo.

Aderendo a tale principio, Cartiera dell'Adda ha adottato un proprio MOG 231, coerente ed aggiornato alle indicazioni e modalità operative suggerite dalla Capo Gruppo che consentono di avere un miglior coordinamento e maggior coerenza nell'intero assetto organizzativo del gruppo senza che da ciò derivi una dipendenza diretta o una limitazione della propria autonomia.

Parimenti, l'autonomia e l'efficacia del MOG 231 de Cartiera dell'Adda è garantito dalla presenza di un proprio Organo di Vigilanza (ODV) che rispecchia le esigenze di cui all'art. 6, comma 1, lett. b del D. Lgs. 231/2001.



Il sistema alla base del MOG 231 posseduto da Cartiera dell'Adda, pur prevedendo un sistema integrato di funzioni condivise tra le consociate, ha istituito un pervicace sistema di prevenzione attraverso: la tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie; la segregazione delle funzioni; un sistema di controllo a doppia firma degli atti e documenti (sia nel settore acquisti, forniture – approvvigionamenti – risorse umane – produzione – finanza e controllo – bilancio infra gruppo – settore vendite); la selezione di membri dell'OdV distinti o di composizione mista/disgiunta tra le società appartenenti al Gruppo; la selezione di qualificate Società di Revisione e Organo Sindacale; un sistema incrociato di controlli e trasparenza nelle comunicazioni tra le Società del Gruppo che svincoli da possibili commistioni, il tutto in modo da ridurre al minimo la possibilità di "contaminazioni" che potrebbero avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

L'esistenza di un gruppo di imprese come quello capitanato da PBA S.p.A., infatti, composto dai presidi di controllo sopra descritti, consente alla capogruppo di introdurre un sistema virtuoso in favore delle controllate, senza ledere l'autonomia delle stesse, attuato attraverso le seguenti attività:

supportarne il management;

orientare i flussi informativi da e verso gli OdV secondo le best practice;

indicare i possibili presidi che ogni controllata può adottare in funzione delle aree di rischio derivanti dal rapporto con la holding;

regolare il coordinamento fra i vari OdV (senza fornire poteri ispettivi in capo all'OdV della holding);

adottare un regolamento di gruppo.



## **SULLE TIPOLOGIE DI REATO EX D. LGS. 231/2001. NOVELLE LEGISLATIVE.**

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 della normativa.

Con l'entrata in vigore, il 5 aprile 2008, della Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il nostro codice penale introduce i c.d. reati informatici che vengono recepiti dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01.

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 Luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del Decreto 231, l'articolo 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata.

Con legge del 23 novembre 2001, n. 409, il Legislatore ha introdotto l'art. 25-bis che mira a punire il reato di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo. L'art. 25- bis è stato anch'esso modificato nel corso del 2009 con gli interventi normativi sopra richiamati che hanno modificato la rubrica dell'art. 25-bis in reati "falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti e segni di riconoscimenti" ed hanno introdotto l'art. 25-bis.1 per i delitti contro l'industria e il commercio.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari e reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

In seguito l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999", ha introdotto il nuovo art. 25-quater che dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

In seguito, la Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale (art. 416 cod. pen.; art. 416 bis cod. pen.; art. 291 quater DPR n. 309/1973; art. 74 DPR n. 309/1990; art. 648 bis cod. pen.; art. 12 D. Lgs. n. 286/1998; art. 377 bis cod. pen.; art. 376 cod. pen.).<sup>2</sup>

L'art. 25-quinquies, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.), con particolare riferimento alla pornografia minorile. La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.). Inoltre, il D. Lgs. 39/2014 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro per il reato di adescamento di minorenni, che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni.

<sup>2</sup> L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, infatti, già l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" prevede alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.) ed anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.





L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito "Legge Comunitaria 2004"<sup>3</sup>) ha inserito l'art. 25 sexies volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (c.d. market abuse; artt. 184 e 189 del D. Lgs. N. 58 del 1998).

La Legge 3 agosto 2007 n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", entrata in vigore il 25 agosto 2007, all'art. 9, ha sancito l'introduzione del nuovo articolo 25-septies contemplando l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 276 del 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che importano la responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies)<sup>4</sup>. Inoltre con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la "Legge"), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Il Legislatore nel 2009, è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti le "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia" e le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"(cd "Sviluppo"). Nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati introdotti oltre agli articoli 24-ter e 25-bis. 1 anche gli articoli:

- 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- 25- decies in merito ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre la responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere anche in relazione ad alcuni reati ambientali. Il Legislatore italiano, dunque, recepisce l'esigenza sentita a livello mondiale in materia di ambiente. In primis è intervenuto il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 con la prima previsione di reati ambientali nel Decreto 231 all'art 25-undecies, poi successivamente novellato con l'entrata in vigore della Legge n. 76/2015. Quest'ultimo intervento normativo ha ampliato il catalogo dei reati ambientali che possono dar luogo al configurarsi della responsabilità amministrativa. Il primo elenco di illeciti ambientali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti si deve all'entrata in vigore, il 16 agosto 2011, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art.25 - undecies, D.Lgs. n. 231/2001 con una serie di illeciti specifici (esempio: di natura : Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) . Seguirà nel 2015, a fronte delle modifiche introdotte nel codice penale con la legge 22 maggio 2015 n. 76, una integrazione delle fattispecie di reato, introducendo: Inquinamento ambientale - Disastro ambientale – Delitti colposi contro l'ambiente e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

<sup>3</sup> La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-quinquies, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

<sup>4</sup> I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.)



## MOG 231 – PARTE GENERALE

Ultima novità legislativa in materia di reati ambientali 231 deriva dal D. Lgs 21/2018 che, a seguito dell'operata soppressione dell'art. 260 del TUA (D. Lgs 152/2006), introduce il nuovo art. 452 quaterdecies del C.P. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25- duodecies.

Nel 2018, inoltre, con il D. Lgs 21/2018, il Legislatore italiano opera una novella legislativa attinente "razzismo e xenofobia" introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino dello straniero nello Stato (commi 3, 3-bis, 3-ter articolo 12 D.lgs. 286/98) e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato (comma 5 articolo 12 D.lgs. 286/98). Si precisa che la responsabilità dell'ente per i due reati sopra indicati era già prevista dall'art. 10 "Responsabilità amministrativa degli enti" della Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", nel caso in cui i delitti fossero caratterizzati dalla transnazionalità.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il Legislatore introdotto una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale sia europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014, che si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.).

Dal 25 dicembre 2019 è in vigore il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies, concernete i "reati tributari". Si tratta della prima introduzione nel D.Lgs. 231/2001 di reati in materia tributaria che ha comportato, in fase di conversione, rilevanti modifiche quanto al novero dei reati presupposto, il quale è stato ampliato da una a cinque fattispecie. Il nuovo art. 25 quinquiesdecies prevede la punibilità per l'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000.

In gazzetta ufficiale del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, che recepisce la "direttiva europea (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Alla luce di questo, alla data del 20 Luglio 2020, nel catalogo dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni cosiddette amministrative da reato è stato inserito il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 codice penale), si è integrato l'art. 25 con il riferimento all'Unione Europea quale soggetto finanziariamente leso nei casi di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (articoli 314 e 316 codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale).

Per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, da oggi 30 luglio 2020 sono previste sanzioni amministrative severe (da trecento a cinquecento quote) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

L'art. 25-sexiesdecies, di nuova introduzione, inoltre, aggiunge al catalogo dei reati presupposto il contrabbando, punito con sanzioni da duecento a quattrocento quote, a seconda del valore dei diritti di confine evasi (inferiore o superiore centomila euro).



In tutti questi casi (art. 25-sexiesdecies) si applicano le sanzioni interdittive: 1)il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3)il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riassumendo, qui di seguito si indicano i Reati 231 aggiornati 2022 alla data di revisione Giugno 2022 del presente MOG (nuovo catalogo):

Con la Legge n.22 del 09.03.22, il Legislatore Italiano approva i seguenti provvedimenti:

- Disposizioni in materia di **reati contro il patrimonio culturale**
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'**Art.25-septiedecies** – D.Lgs.231/01 “Delitti contro il patrimonio culturale”
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'**Art.25-duodevicies** – D.Lgs.231/01 “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”
- Modifiche ai contenuti dell'**Art. 733-bis c.p.** (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'**Art. 25-undecies** del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'**Art. 9 comma 1 L.n.146/2006** (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali

Con il Decreto Legge n.13 del 25.02.22, vengono approvati:

- Misure urgenti per il **contrasto alle frodi** e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili
- Modifiche agli **Articoli di Codice penale 316-bis, 316-ter e 640-bis** con riferimento all'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

Con la Legge n.238 del 23.12.21, inoltre:

- Disposizioni per l'**adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**
- Modifiche agli Articoli di Codice penale **615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies** con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati)
- Modifiche agli **Articoli di Codice penale 600-quater e 609-undecies**, con riferimento all'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01 (Delitti contro la personalità individuale)
- Modifiche all'**Art.189-TUF** con riferimento all'Art. 25-sexsies del D.Lgs.n.231/01 (Abusi di mercato)

Con il D.Lgs. 184 del 08.11.21:

- Attuazione della **direttiva (UE) 2019/713**, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**
- Inserimento **Art. 25-octies.1** “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” nel D.Lgs.n.231
- Modifiche all'**Art. 640-ter c.p.** (frode informatica) con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati)

Con il D.Lgs.n.195 del 08.11.21:

- Viene ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)



comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

### **REATI 231 AGGIORNATI AL MARZO 2022:**

<b>1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]</b>
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
<b>2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]</b>
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
<b>3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]</b>
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)



<b>4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]</b>
Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
<b>5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]</b>
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
<b>6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]</b>
Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
<b>7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]</b>
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)



## MOG 231 – PARTE GENERALE

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
<b>8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]</b>
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
<b>9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]</b>



Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
<b>10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]</b>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
<b>11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]</b>
Manipolazione del mercato (art. 189 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
<b>12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]</b>
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
<b>13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]</b>
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
<b>14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]</b>
Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
<b>15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]</b>
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
<b>16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]</b>
Altre fattispecie
<b>17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]</b>
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;



## MOG 231 – PARTE GENERALE

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
<b>18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]</b>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
<b>19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]</b>
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
<b>20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]</b>
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
<b>21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]</b>





Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
<b>22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]</b>
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
<b>23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
<b>24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</b>
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 289 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
<b>25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]</b>
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
<b>26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]</b>
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)



## MOG 231 – PARTE GENERALE

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
<b>27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
<b>28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Tutti i reati presupposto ex Decreto Legislativo 231/2001 (aggiornati alla data dell'approvazione del presente MOG) sono elencati e descritti nel dettaglio nella Parte Speciale 1 del presente MOG.

## L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 18842 del 12 marzo 2019, si è pronunciata sulla capacità esimente del Modello 231 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001.<sup>5</sup>

In tal senso, precisa la Suprema Corte che: *"la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D. Lgs 231/2001, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli"*.

<sup>5</sup> In particolare, i Giudici della Corte si sono soffermati sulla fondamentale importanza che assume, all'interno di un Modello 231, un'attenta ed esaustiva valutazione del rischio di commissione dei c.d. reati presupposti. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo non può, infatti, prescindere da una completa analisi dei rischi di commissione dei reati, e che questa sia costantemente aggiornata. Tale analisi deve evidenziare e garantire la precisa individuazione della valutazione del rischio, in astratto, di commissione dei reati e, soprattutto, l'individuazione delle misure di controllo preventivo idonee, in concreto, ad evitare la commissione dei reati stessi. Un Modello 231 che non contenga tale analisi rischia di non superare il vaglio di adeguatezza operato dal Giudice ai fini dell'individuazione della responsabilità dell'Ente.



Da ciò ne consegue come il Modello Organizzativo, che sia rispettoso della normativa ex D. Lgs 231/2001, possa ritenersi un efficace strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione dei reati (reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001). Ove, dunque, detto Modello rispetti le caratteristiche normative tracciate dal Decreto, valuti congruamente i rischi, predisponga ed attui protocolli di azione e controllo, Esso può dunque rappresentare efficacemente il veicolo per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa. Responsabilità, si spiega, che dovrà essere indagata ed accertata nell'istaurato processo penale a carico dell'Ente medesimo, dove questi potrà dimostrare di essersi dotato di un efficace ed effettivo Modello di gestione ed organizzazione idoneo in concreto a prevenire i reati contemplati nel Decreto (D. Lgs. 231/2001), secondo una logica mappatura dei rischi.

L'elemento fondante l'esclusione della "colpa", pertanto, risiede nell'adeguata e dimostrata sussistenza di una congrua organizzazione societaria. Si significa come siano gli artt. 6 e 7 del Decreto summenzionato a normare detta esenzione: nello specifico, quindi, la responsabilità amministrativa è esclusa ove l'ente provi che:

- 1) L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- 2) La vigilanza sul funzionamento e l'osservanza delle regole sancite dal Modello nonché la cura del suo aggiornamento siano stati affidati ad un organismo (denominato Organismo di Vigilanza del quale si dirà in seguito nel dettaglio) appartenente all'ente stesso, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) Le persone che hanno commesso il fatto, abbiano agito eludendo in modo fraudolento il modello di organizzazione e gestione;
- 4) Non vi siano state omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza (di cui al punto 2).

Il Legislatore, dunque, ritiene che l'adozione del modello rappresenti una misura di diligenza tale da essere lo strumento di esenzione dalla propria responsabilità; esenzione che ricorre ove l'ente dimostri che il reato non sia stato posto in essere ad interesse o vantaggio della società stessa e che sia stato compiuto dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti *ad hoc* (proprio dall'ente) nell'ambito della propria organizzazione. In breve, per l'esenzione dalla responsabilità, l'ente deve essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente sia stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio volto ad evitare il rischio di verifica dell'evento.

Sul medesimo solco, si dirà come la mera adozione di un modello organizzativo e di gestione non sia da sola sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità, posto che gli artt. 6 e 7 del Decreto richiedono che il Modello debba possedere due caratteristiche determinate: ovvero sia **efficace** sia **attuato/effettivo**.

All'art. 6 del Decreto, infatti, si stabiliscono una serie di caratteristiche in punto all'efficacia del Modello che deve:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti (cosiddetta mappatura delle aree a rischio);
2. prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati ed Illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.



Quanto all'efficacia/attuazione, l'art 7 del Decreto stabilisce che:

1. debbano essere eseguite verifiche periodiche e modifiche all'uopo adottate in caso ricorrano violazioni delle prescrizioni normate dal Modello ovvero aggiornamenti coerenti col sistema normativo vigenti e con la struttura societaria;
2. debba essere introdotto un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

**Art. 6.**

**Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

**Art. 7.**

**Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.





# MOG CAPITOLO 2

## Adozione del Modello in Cartiera dell'Adda



## SULLA FINALITÀ DEL MODELLO. IL GRUPPO E IL MODELLO 231.

Cartiera dell'Adda, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, ha deciso già nel 2019 di adottare un Codice Etico e Policy Anticorruzione e nel 2020 di adottare il Modello 231 (di seguito anche Mog o Modello) in ossequio alla normativa ex D. Lgs 231/2001 e delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa venne assunta ritenendo il Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto (che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio), quale valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Cartiera dell'Adda, nonché di tutti coloro che con essa collaborano e stringono rapporti di affari affinché seguano comportamenti corretti e leciti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli Illeciti.

In generale, dunque, il Modello 231 di Cartiera dell'Adda rappresenta la implementazione delle procedure operative e delle buone prassi già esistenti presso di essa tale da costruire un sistema complesso ed integrato nel quale i protocolli e presidi di controllo ex D Lgs. 231/2001 si affianchino a quelli già operanti presso Cartiera, così rafforzandoli. Sistema integrato, dunque, che sia sottoposto a continui aggiornamenti e ad attenta vigilanza per assicurarne l'effettiva attuazione tale da essere strumento per la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto e delle condotte illecite.

In particolare, Cartiera dell'Adda, oggi Parte strategica e produttiva del Gruppo industriale assieme a Industria Cartaria Pieretti S.p.A., Sillaro Centro Taglio s.r.l., Dimeco s.r.l. e CDA Servizi s.r.l., Tecno Paper s.r.l., ha deciso di aderire alle Linee Guida emanate dalla Capo Gruppo (P.B.A. Paper Board Alliance S.P.A.) che ha suggerito a tutte le Società del Gruppo di dotarsi di strumenti validi per l'esercizio efficace di gestione e controllo, così approvando ovvero revisionando (per le Società che come Cartiera dell'Adda fossero già in possesso di MOG 231) i propri Modelli di gestione e controllo ex D.Lvo 231/2001. In particolare, la Capo Gruppo ha raccomandato a tutte le Società del Gruppo di armonizzare i singoli protocolli e sistemi di gestione in modo uniforme ed unitario tra di loro, tenendo conto che i Comparti/Funzioni Strategici (SSAQ - Amministrazione/Finanza/Controllo - IT e Privacy – Supply Chain Manager – Personale/risorse Umane - Marketing/Relazioni Istituzionali – Ufficio Tecnico e Progettazione – Ufficio Commerciale / Vendite – Acquisti Materie Prime – Intermediazione e Consulenza Ambientale) sono, in tutto ovvero in parte, comuni operativamente a tutte o a parte di loro.

Sono DESTINATARI del presente modello e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed alla sua osservanza:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di una unità organizzativa (ovvero area aziendale) dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- I componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- I dipendenti de Cartiera dell'Adda (ivi inclusi quelli operanti presso le *branch* e gli uffici di rappresentanza), coloro che operano per suo nome e conto nei Comparti/Funzioni del Gruppo ed i collaboratori con cui Cartiera intrattiene rapporti contrattuali, a qualsivoglia titolo, anche occasionali e/o solamente temporanei nonché dai soci, dai consulenti esterni e dai partners commerciali e finanziari;
- Tutti coloro che intrattengono rapporti a titolo oneroso ovvero gratuito di qualsiasi natura con Cartiera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti, fornitori, ditte appaltatrici, clienti e terze parti in genere); più in generale si può affermare che il Modello è destinato a tutti



## MOG 231 – PARTE GENERALE

coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali de Cartiera dell'Adda.

Approfondendo, il rispetto del presente Modello viene garantito

- 1) dalla previsione di una adeguata formazione e conoscenza dello stesso rivolta a tutti i Destinatari, anche mediante la previsione di clausole contrattuali specifiche che consentano a Cartiera di risolvere ovvero recedere dal contratto in caso di accertata violazione delle norme e dei principi di cui al MOG e Codice Etico adottati da Cartiera dell'Adda, nonché, ove previsto, dei protocolli inerenti l'attività svolta.
- 2) mediante l'individuazione delle Aree a Rischio presso il complesso aziendale, anche presso i Comparti/Funzioni del Gruppo (ovverosia l'individuazione di quelle aree che sono esposte al pericolo di commissione dei reati presupposto 231) e la loro conseguente protocollazione ; in tal senso il Modello si propone come finalità quelle di:
  - Formare tutti coloro che operano in nome e per conto di Cartiera e che con essa stringono rapporti di collaborazione e di affari ribadendo che Essa condanna fermamente tutte le condotte contrarie alle leggi, ai regolamenti, alle norme di vigilanza ed a tutti i principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui Cartiera dell'Adda si ispira;
  - Informare il personale (soprattutto nelle c.d. Aree a Rischio), i membri del Consiglio di Amministrazione, i collaboratori ed i partners esterni, delle gravose sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, applicabili alla Società in caso della commissione dei reati di cui al Decreto;
  - consentire a Cartiera dell'Adda, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree aziendali, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti; prevenzione attuata mediante: 1) controllo pervicace di tutte le aree di attività di rischio; 2) alta formazione del personale sulle norme di cui al Modello nonché sulla corretta realizzazione dei compiti specifici; 3) istituzione di un modello sanzionatorio efficace nei casi di violazione delle regole di cui al Modello.
- 3) Mediante una vigilanza continua ed effettiva sul Modello, sulla sua applicazione, sul suo aggiornamento.

Riassumendo, punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali nonché delle norme e principi contenuti anche nel Codice Etico Aziendale e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio presso Cartiera (includendo Comparti/Funzioni di Gruppo operative);
- adeguato sistema di controllo e reporting interno;
- intensa e continua formazione del personale a tutti i livelli aziendali;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza indipendente di specifici compiti di sorveglianza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello (si vedano pagine seguenti per l'argomento Organismo di Vigilanza);
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione (segregazione) delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).





Si significa come Cartiera dell'Adda possieda già, da oltre un vent'ennio, un complesso sistema di ampi controlli interni che coinvolge tutti settori aziendali e Comparti/Funzioni del Gruppo operanti in Cartiera, che si sostanzia in:

1. controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi dei quali hanno la responsabilità gestionale che sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
2. attività di monitoraggio, svolte dai responsabili di ciascun processo che mira a verificare il corretto funzionamento delle attività sottostanti sulla base di controllo di natura gerarchica;
3. revisione interna, che mira a registrare le anomalie nonché le eventuali violazioni protocollari e ad evidenziare l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni esercitati da strutture esterne.
4. Audit esterni per le verifiche periodiche e rituali in merito alle Certificazioni (in materia ambiente-sicurezza-qualità-produzione) possedute da Cartiera.

Tutte le misure succitate prevedono il ricorso anche ad Enti Certificatori che sottopongono periodicamente i reparti della Società a monitoraggio e verifica, nonché Internal Audit ricorrenti e reporting settimanali presso i settori di produzione, ambiente, qualità e sicurezza.

## **APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.**

Cartiera dell'Adda, anche in virtù della propria adesione a Confindustria, ha deciso di ispirarsi alle sue linee guida nella propria strutturazione del Modello Organizzativo e di gestione. Confindustria, infatti, nel Luglio 2014 ha rese note *Linee Guida* per la redazione del Modello 231, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Il punti fondamentali che dette Linee Guida indicano sono:

- Individuazione delle aree a rischio al fine di identificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la commissione dei Reati previsti dal 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo (attraverso l'adozione di opportuni protocolli) che sia ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio che il Reato sia commesso;
- Obbligo da parte delle funzioni aziendali, in particolare quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV), sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare, le Linee Guida descrivono come i principali componenti del sistema di controllo interno i seguenti strumenti:

- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- meccanismi disciplinari;
- Codice Etico.



Tali componenti del sistema di controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione “sensibile”: vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento di procedere all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa;
- applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni: che si concretizza nell’esercizio separato delle singole fasi di una funzione da parte di una pluralità soggetti; in tal senso, ad esempio, l’agente che si occupi della esecuzione di una determinata operazione è soggetto diverso da quello deputato alla sua verifica ed approvazione;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve essere in grado di documentare l’effettuazione e le modalità dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme, delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, monocratico ovvero collegiale, la cui nomina è demandata al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del presente Modello Organizzativo, che assume il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV);
- individuazione dei requisiti posseduti dall’Organismo di Vigilanza (OdV): autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Confindustria ha pubblicato nel giugno 2021 un nuovo aggiornamento delle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001. L’ultima versione delle Guidelines dell’associazione di rappresentanza, originariamente approvate nel marzo 2002, prende in considerazione – senza modificare la struttura del documento – il quadro delle novità legislative e (in minor parte) giurisprudenziali intervenute a far data dalla revisione del marzo 2014.

In particolare, nella Parte Generale si segnala l’opportunità di considerare l’adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con specifico approfondimento in materia di compliance fiscale. Si rilevano, altresì, alcune integrazioni nel capitolo dedicato alla trattazione dell’Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi in cui tale funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con espresso richiamo al nuovo Codice di Corporate Governance, applicabile a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, in sostituzione del precedente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nella Parte Speciale, invece, vengono indicate le nuove ipotesi di reato-presupposto (dagli eco-reati alle nuove fattispecie contro la Pubblica Amministrazione, fino agli illeciti penali di frode nelle pubbliche forniture, abuso d’ufficio, peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e di contrabbando), precedute da alcune utili considerazioni di carattere introduttivo e accompagnate, secondo uno schema oramai consolidato e mutuato nei Modelli 231, dall’indicazione delle Aree sensibili cd. “a rischio-reato” e dalla previsione dei Presidi di Controllo di natura preventiva.

Nell’Introduzione viene confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per “orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice”.



Di seguito si analizzano le principali novità introdotte.

### **Tassatività dell'elenco dei reati presupposto**

Nel capitolo relativo ai “Lineamenti della responsabilità da reato dell’ente”, le Linee Guida evidenziano che il principio di tassatività dei reati presupposto potrebbe essere messo in discussione, a seguito dell’introduzione della fattispecie di auto-riciclaggio ex art 648 ter c.p.. Ed infatti, a fronte di un orientamento che vedrebbe limitata la **responsabilità da reato ai soli casi in cui il delitto base dell’auto-riciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto previsti espressamente dal Decreto 231/2001**, vi sarebbe anche un secondo indirizzo per il quale, invece, **la responsabilità sarebbe estesa anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici, da cui è derivato il provento illecito**.

Conseguenza di quest’ultimo orientamento dottrinale sarebbe quella di rendere il catalogo dei reati presupposto irrimediabilmente aperto (e non più un **numerus clausus**), con la conseguente difficoltà – se non impossibilità – per le imprese di predisporre adeguate misure di prevenzione tali da considerare il ginepraio di profili di rischiosità rilevante in ottica 231.

La preoccupazione manifestata da Confindustria era stata già espressa mediante la Circolare n. 19867 del 15 giugno 2015 (emanata infatti all’indomani dell’introduzione della fattispecie di auto-riciclaggio) e fa seguito alle riserve sollevate con riferimento al caso – in parte sovrapponibile – dei reati associativi (sui quali la stessa giurisprudenza ha considerevolmente evocato la necessità di rispettare il principio di tassatività).

### **Interesse e vantaggio**

Nello stesso capitolo, con riferimento all’annosa vicenda circa la corretta interpretazione delle nozioni di **interesse e vantaggio dell’ente** (necessari, anche alternativamente, affinché quest’ultimo possa essere ritenuto responsabile dell’illecito commesso dal dipendente), le Linee Guida hanno inteso richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità. Questa, invero, è ormai costante nel **valorizzare la componente finalistica della condotta e il risparmio di spesa (o la massimizzazione del profitto) nell’individuazione dei predetti criteri di imputazione oggettiva**.

### **Responsabilità dei “Gruppi di Imprese”**

Nella versione attuale del quinto capitolo, avente ad oggetto la disciplina dei gruppi di imprese, si richiama, nello specifico, un puntuale riferimento alla possibilità di estendere la **responsabilità ex crimine anche alle società collegate**: queste ultime, infatti, possono essere considerate **responsabili** solo qualora:

- i. possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell’ambito dell’attività svolta da altra società;
- ii. il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata.

Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo punto, le Guidelines tengono a precisare come dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. Pen n. 52316/2016) si ricavi anche che, in assenza di concorso, sia sufficiente che il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse della *holding* (**realizzando così quell’interesse misto di cui al combinato disposto degli artt 5, secondo comma, 12, comma 1 lett.a e 13 ultimo comma, D. Lgs 231/2001**), da valutare sempre in concreto.

### **Le sanzioni interdittive**

In tema di sanzioni previste in punto di Responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex D.Lgs 231/2001, le Linee Guida hanno aggiornato la sezione dedicata alle **misure interdittive**, in considerazione delle **modifiche apportate dalla legge 3/2019 (cd. Spazzacorrotti)**. La citata normativa ha infatti previsto, per determinate fattispecie incriminatrici contro la Pubblica Amministrazione, una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni) (p. 14).



Per gli stessi reati individuati dalla legge, le sanzioni interdittive verranno invece applicate nella misura base ex art 13 D. lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, **si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato, abbia collaborato con l'autorità giudiziaria e abbia adottato Modelli Organizzativi idonei a prevenire ed evitare la contrazione del reato della medesima indole di quello accertato in sede di procedimento penale de societate.**

### **Sistema integrato di gestione dei rischi**

Nel secondo capitolo, dedicato all'“Individuazione dei rischi e protocolli”, Confindustria introduce un **nuovo paragrafo finalizzato alla valorizzazione dei sistemi integrati di gestione dei rischi.** La previsione di una **compliance integrata** è considerata strumento in grado di ovviare alle disfunzioni derivanti dall'approccio tradizionale (come la duplicazione delle attività o i disallineamenti informativi), **migliorando così l'efficienza e l'efficacia dei controlli e delle procedure.** A tal fine, si incentivano meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i soggetti aziendali interessati (come ad esempio l'Internal Audit, il responsabile AML, il Collegio Sindacale e l'ODV).

**Uno dei sistemi di prevenzione e gestione dei rischi con cui il Modello 231 deve coordinarsi, ad esempio, è il cd. Tax Control Framework.**

### **Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale**

Proprio in ottica di approccio integrato appena menzionato, le nuove Linee Guide dedicano un ulteriore paragrafo (denominato “Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale”) alla **possibile interazione tra il Sistema 231, chiamato ora a prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati tributari, e ad altri strumenti di controllo, con i quali è auspicabile creare sinergie.** Oltre ai meccanismi predisposti al fine di ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità delle informazioni economico-finanziarie (come previsti – ad esempio – dalla legge 262/2005 o dal Sarbanes-Oxley Act del 2002), Confindustria richiama gli strumenti volti a garantire una mitigazione del rischio fiscale.

Come noto, **il D. Lgs 128/2015** – rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” – **ha introdotto un regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), con la dichiarata finalità di promuovere un rinnovato rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente,** con conseguente aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è stato perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente “virtuoso” su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, per consentire l'individuazione di situazioni di potenziale rischio in ambito tributario.

Centrale in questa nuova dimensione è l'esistenza di un **adeguato sistema di compliance** per la gestione del rischio fiscale, **inserito e integrato nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (“Tax Control Framework”).**

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano, in primo luogo, le numerose analogie tra il sistema di controllo del rischio fiscale e il Modello 231, con riferimento alla **struttura dei due sistemi di contenimento del rischio tributario, all'attività di monitoraggio/testing e reporting, nonché ai flussi informativi.** Al tempo stesso, nell'aggiornamento si evidenzia puntualmente come la predisposizione di procedure conformi alle previsioni del D. Lgs. 128/2015 non potrebbe essere sufficiente ai fini dell'esonero della responsabilità, anche solo rilevato che – al netto del maggior perimetro di riferimento della cooperative *compliance* rispetto ai reati-presupposto in materia tributaria – il meccanismo di mitigazione del rischio fiscale non contempla la presenza di un Organismo di Vigilanza o l'introduzione di un sistema disciplinare o, ancora, di un meccanismo di whistleblowing.

**In particolare, le Linee Guida così indicano:** “al riguardo, tuttavia, gli elementi di fondo in esso contenuti possono essere utili nell'aggiornamento del modello organizzativo volto alla prevenzione del rischio fiscale, anche da parte dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della cooperative compliance. In proposito pare anzi farsi largo la convinzione che le imprese possano



adottare il TCF indipendentemente dall'adesione o meno al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate, anche alla luce di quanto affermato nella Crc. N. 216816/2020 **della Guardia di Finanza**. In tal caso, il TCF, pur mancando della validazione dell'Agenzia delle Entrate, resta comunque un protocollo strutturato che ben rafforza il MOG231 sul punto della prevenzione dei reati fiscali.”

### **Whistleblowing**

Attraverso l'introduzione della L. 179/2017 si è inteso prevedere una specifica tutela in favore del whistleblower, anche nel settore privato, arricchendo gli adempimenti relativi al modello di organizzazione in grado di escludere la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Alla luce della novella legislativa, che ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 i nuovi commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'art 6, le Linee Guida evidenziano ora la necessità, per le imprese dotate del modello organizzativo, di disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente anche attraverso l'introduzione di una procedura ad hoc.

Anche considerati i dubbi inizialmente sorti sotto il profilo applicativo, appare apprezzabile la precisazione relativa alla distinzione tra riservatezza, che deve essere tutelata, ed anonimato, di cui invece la disciplina del whistleblowing non tratta.

Tale circostanza – si precisa – non esclude la possibilità di garantire un canale per le segnalazioni in forma anonima, ancorché tale ipotesi “sembra rendere più complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che si discostano dall'obiettivo di tutelare l'integrità dell'ente”.

Al fine di contenere i rischi, le Guideline si preoccupano di fornire alcuni suggerimenti, sulla falsariga di quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alle segnalazioni che è tenuta a gestire (rif. Det ANAC n.6/2015)). **Vengono inoltre richiamate le Linee Guida Anac 2015 sul whistleblowing nel settore pubblico**, dal momento che i principi di carattere generale lì indicati possono essere utilmente seguiti anche dal settore privato - nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina prevista dalla L. 179/2017.

Rilevando la necessità di prevedere una pluralità di canali attivabili, uno dei quali deve “garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”, le Linee Guida suggeriscono che tali modalità potrebbero essere realizzate attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oppure con l'attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Con riferimento al canale alternativo, lo stesso potrebbe invece consistere nel servizio postale ordinario ovvero nel deposito fisico presso caselle ad hoc.

Il documento di Confindustria sottolinea l'importanza della puntuale individuazione del soggetto destinatario delle segnalazioni, precisando che l'opzione organizzativa più efficace potrà essere individuata dall'impresa anche sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative, della struttura di eventuali gruppi societari di riferimento e dell'eventuale esigenza di applicare ulteriori regolamentazioni riguardanti lo specifico settore di attività.

Laddove il destinatario non fosse individuato nell'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ne raccomandano in ogni caso un coinvolgimento in via complementare ovvero successiva con l'organo o la funzione prescelti, così da evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal canale di *whistleblowing* possa essere sottratto al suo monitoraggio.

### **La comunicazione delle informazioni non finanziarie**

In chiusura del secondo capitolo, viene introdotto anche un paragrafo relativo agli adempimenti necessari in ottemperanza al D. Lgs 254/2016, che ha recepito la Di. UE 95/2014, finalizzata ad aumentare la trasparenza delle informazioni sull'attività d'impresa.

La normativa sopra richiamata prevede, in particolare, che gli enti di interesse pubblico (*ex art 16, comma 1, D. Lgs. 39/2010*) con determinate caratteristiche, **redigano una dichiarazione**



**contenente informazioni di carattere non finanziario** (c.d. DNF; e.g. quelle ambientali, sociali, in merito al rispetto dei diritti umani e quelle relative al modello organizzativo).

Come richiamato nelle nuove Linee Guida, la dichiarazione dovrà poi comparare le informazioni riportate con quelle relative agli esercizi precedenti, dando atto della metodologia autonoma di rendicontazione utilizzata, ovvero dello standard adottato, tra quelli emanati dagli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali a ciò deputati (specificando anche se diverso rispetto al precedente).

Se i soggetti tenuti al rispetto della normativa non praticano politiche nei settori indicati dalla Direttiva, dovranno precisarne le ragioni “in linea con il principio del *comply or explain*”; al contrario, in caso di informazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa – come, ad esempio, quelle relative ad un’operazione in corso di negoziazione – una clausola di salvaguardia consente un’esenzione dalla disclosure.

Il soggetto interno incaricato di verificare che la DNF sia stata correttamente redatta è lo stesso deputato alla revisione legale del bilancio; dopodiché la dichiarazione verrà pubblicata sul registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione (di cui potrà eventualmente costituire parte integrante). Anche quei soggetti che non sono tenuti a redigere la DNF, potranno volontariamente adeguarsi, apponendo la dicitura di conformità alle proprie dichiarazioni alle condizioni precisate dal decreto. Allo stesso modo, sono previste precise disposizioni per il caso dei cd. “gruppi di imprese”. La **Consob** è il soggetto competente ad accertare eventuali violazioni della disciplina – sia in termini di omesso deposito o non conformità della DNF, che in caso di omissione o falsificazione di fatti materiali – irrogando sanzioni che vanno da 20.000 euro a 100.000 euro nel primo caso, e da 50.000 euro a 150.000 euro nel secondo. Al fine di regolare alcune modalità attuative della disciplina, inoltre, la Consob ha emanato il Regolamento di attuazione con Del. 20267/2018, opportunamente richiamato dalle *Guideline*.

### **Organismo di Vigilanza**

Il quarto capitolo, dedicato all’**Organismo di Vigilanza**, vede apportate unicamente delle modifiche di carattere secondario.

Con riferimento al requisito dell’autonomia dell’organismo, viene ora correttamente rilevata l’importanza della **dotazione di un budget annuale, a supporto delle attività tecniche di verifica necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti**.

In merito alla garanzia dell’indipendenza, fermo restando il condivisibile rilievo per cui, in caso di composizione collegiale, tale elemento dovrà essere valutato globalmente e non per ogni singolo membro, le *Guideline* rilevano che **per i soggetti interni all’ente dovrebbero essere preferibilmente scelti soggetti “privi di ruoli operativi”** (così recependo le indicazioni della giurisprudenza, che, in plurime occasioni, ha stigmatizzato la presenza di possibili conflitti di interesse Ex pluribus Cassa pen. Sez unite n. 38343/2014), **caso Thyssenkrupp; Cass pen sez II n. 52316/2016, caso Riva Fire**).

### **OdV e Collegio Sindacale**

Sempre nel capitolo dedicato all’Organismo di Vigilanza, si rinvengono alcuni aggiornamenti determinati dalla recente introduzione del Codice di Corporate Governance – approvato dall’omonimo Comitato e pubblicato in data 31 gennaio 2020 – i cui riferimenti sono stati sostituiti a quelli del vecchio Codice di Autodisciplina delle società quotate.

**In particolare**, il Codice di nuovo conio prevede che, ove l’organismo non coincida con l’organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione “debba valutare l’opportunità di nominare all’interno dell’organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell’organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società”, in un’ottica di sempre maggior coordinamento e collaborazione tra le varie funzioni (**raccomandazione n. 33, lett. a) del Codice**).

Nonostante tale raccomandazione, il Codice ritiene comunque compatibile un OdV composto solo da componenti esterni, a patto che il coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia assicurato in altro modo (mediante il supporto di tutte le funzioni aziendali e la previsione di adeguati flussi informativi).



Con riferimento, in particolare, a questi ultimi, le nuove Linee Guida introducono un passaggio esemplificativo all'interno del paragrafo dedicato agli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV nello specifico, si ritiene utile menzionare i flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale nonché l'opportunità di prevedere una più stretta collaborazione con la funzione di *Internal Audit* sulle risultanze delle rispettive attività di verifica "pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni". Ai fini di una sempre maggiore trasparenza dell'attività, si prevede inoltre che l'ente debba motivare, all'interno della relazione sul governo societario, le scelte prese con riferimento alla composizione e al coordinamento dell'organismo.



# MOG CAPITOLO 3

## Struttura del Modello





## **IL MODELLO IN CARTIERA DELL'ADDA E NEL GRUPPO.**

Nell'ultimo triennio, Cartiera dell'Adda ha programmato ed attuato un intenso rinnovamento della propria struttura organizzativa giovandosi del supporto e della condivisione di obiettivi e strategie produttive/gestionali comuni a tutte le Società appartenenti al Gruppo.

Cartiera, pertanto, aderendo al progetto unitario del Gruppo, ha deciso di armonizzare Codice Etico e Modello 231 (già da essa posseduti) ai principi suggeriti dalla Capo Gruppo che ha raccomandato ad ogni Società del Gruppo di dotarsi autonomamente di un proprio Modello 231 e di impegnarsi rendere uniforme il proprio sistema ex MOG 231 a quello del Gruppo. In tale ottica, dunque, ogni Società del Gruppo e la Capo Gruppo si impegnano reciprocamente a curare (almeno annualmente) comunicazioni scritte riguardanti : la mappatura delle aree di rischio e un documento di analisi delle azioni di prevenzione dei reati presupposto 231.

Il Modello 231 de Cartiera dell'Adda contiene, dunque, la mappatura, la valutazione dei rischi, la disamina e protocollazione specifica 231 per tutte le fattispecie di reati presupposto ex D. Lvo 231 relativa ad ogni settore Comparto/Funzione aziendale di interesse, ivi includendo quei Comparti o Funzioni che sono comuni in tutto o in parte con alcune o tutte le Società del Gruppo. In tal senso, l'analisi delle aree sensibili fa proprie e considera sia quelle operanti per Cartiera in modo diretto (ad esempio con rapporto/contratto da lavoro dipendente) sia quelle che operano per/a favore/in nome e per conto di Cartiera e che sono prestate (in tutto o in parte) da altre Società del Gruppo (ad esempio quelle aree Comparti/funzioni che sono operative presso Cartiera dell'Adda in virtù di contratti/accordi di prestazione d'opera e servizi, consulenza, collaborazione *et similia*).

Per completezza e maggiore comprensione si rimanda agli organigrammi allegati al presente MOG.



## STRUTTURA DEL MODELLO DI CARTIERA DELL'ADDA S.R.L.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e una Parte Speciale e da una serie di Allegati che ne compongono parte integrante e strutturale:

MOG ex D. Lgs. 231/2001 di Cartiera dell'Adda s.r.l.



### Parte Generale

- i controlli di carattere generale, che comprendono il Codice etico, l'organigramma, il sistema di deleghe e procure
- la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- Il sistema disciplinare; la diffusione del modello nel contesto aziendale, la formazione del personale e la divulgazione del Modello a soggetti terzi
- il sistema delle verifiche

### Parte Speciale

- Dettaglio e studio Fattispecie di Reato 231
- Valutazione del rischio - Mappatura Aree di Rischio
- Sistema Protocollore Integrato Aziendale



### Allegati:

- Codice Etico e Politica Anti Corruzione
- Testo per esteso del Decreto Legislativo 231/2001
- Catalogo reati presupposto 231
- Linee Guida Confindustria

### Allegati:

- Autorizzazione Integrata Ambientale
- Certificazioni e Manuali di Gestione
- Organigramma
- Documento di valutazione dei rischi (DV)
- Documento tecnico per il calcolo del rischio (metodo di stima MIL-STD 882 E)



## IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Per predisporre il sistema di controllo preventivo e mitigare i rischi relativi ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, Cartiera dell'Adda ha adottato un approccio risk-based secondo le seguenti fasi:

### 1. MAPPATURA DELLE AREE/PROCESSI A RISCHIO ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI

Per la mappatura delle aree e dei processi a rischio, Cartiera dell'Adda ha effettuato un'analisi preliminare del contesto aziendale per individuare le aree organizzative e i processi aziendali interessati dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto. Tali casistiche si riferiscono alle fattispecie di Reato Presupposto individuate nell'Allegato 2 Aggiornato al Marzo 2022.

Identificate quali aree e processi aziendali, si è proceduto ad analizzare le possibili modalità attuative dei Reati considerati. Quest'attività è stata svolta attraverso interviste mirate coi soggetti che nell'ambito della struttura aziendale hanno la responsabilità di gestire le aree funzionali e i processi individuati (Direzioni di Competenza e Responsabili di Funzione).

Si è proceduto, inoltre, ad analizzare la documentazione disponibile che comprende, a titolo di esempio, le procedure MICR, le procedure del sistema qualità, ambiente e sicurezza, gli organigrammi, il sistema della procure deleghe.

### 2. ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE

Per ogni area/processo sensibile individuato nella fase precedente, sono state identificate le modalità di gestione delle operazioni potenzialmente a rischio e il sistema di controllo preventivo già in vigore presso Cartiera.

### 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI

In base alle informazioni acquisite nelle fasi precedenti, si è proceduto alla valutazione dei rischi residui, secondo le modalità previste secondo le linee MIL-STD 882E con la attribuzione di punteggio numerico e di gradazione del rischio, considerando i seguenti parametri:

- a) la probabilità di accadimento dell'evento;
- b) l'impatto dell'evento stesso;
- c) la soglia concettuale di accettabilità del rischio così come prevista dall'art. 6 del Decreto.

Con riguardo alla soglia di accettabilità, al fine di beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, coerentemente con l'approccio proposto dalla Linee Guida di Confindustria, si è optato per stabilire che il rischio residuo dovrebbe essere collocato ad un livello trascurabile ovvero c.d. *prossimo alla zero* che, semplificando, vuol indicare come, nel definire le caratteristiche del sistema di prevenzione, si dovrebbero definire misure tali per cui la commissione dei reati presupposto potrebbe avvenire solo attraverso la violazione fraudolenta del modello medesimo.

### 1. PROGETTAZIONE/ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO – definizione di un dettagliato piano protocollare integrato:



## MOG 231 – PARTE GENERALE

In questa fase sono state individuate le azioni di miglioramento e/o integrazione del sistema di controllo preventivo già preesistente presso Cartiera. I “Principi generali di comportamento 231” ed i “Principi protocollari specifici 231” (oggetto della Parte Speciale del presente Modello) per singola fattispecie di reato presupposto sono stati, quindi, costruiti implementando le azioni di prevenzione e le procedure già esistenti introducendo attività e controlli specifici capaci di prevenire in concreto il rischio di commissione del reato.

Aderendo alle Linee Guida Confindustria 2021, Cartiera dell’Adda ha istituito un sistema di verifiche e controlli per la mappatura basandosi sul concetto di rischio trascurabile - accettabile.

Ai fini dell’applicazione delle norme del Decreto, le Linee citate suggeriscono di definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati presupposto. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità nei casi di reati dolosi, è rappresentata da: un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE.

Questa soluzione è in linea con la logica della 'elusione fraudolenta del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (art. 6, comma 1, lett. C, "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione").

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. V SeZ. pen., sent. n 4677 del 2014) la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone dunque che la violazione di quest’ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia. La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l’elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell’evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell’ambiente. In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell’organismo di Vigilanza.

Cartiera dell’Adda, dunque, ha scelto di dotarsi di un sistema di gestione del rischio strutturato nel modo di seguito esplicitato:

Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal decreto 231, primo obiettivo di Cartiera dell’Adda è quello di costruire un modello organizzativo andando a studiare la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.

Per quanto concerne i reati dolosi, ovverosia quando il soggetto agente deve avere voluto sia la condotta che l’evento (laddove questo ultimo sia elemento costitutivo del reato), il modello 231 attuato da Cartiera, nonché le relative misure protocollari 231, sono ordinate in modo tale che



l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio, corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'ente. Il meccanismo dei controlli preventivi posti da Cartiera, pertanto, mirano a porre in essere meccanismi tali da poter essere elusi solo fraudolentemente.

L'insieme di misure che l'agente, se vuole delinquere, sarà costretto a "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Nell'ipotesi di reati colposi, inoltre, preme evidenziare come debba essere voluta la sola condotta, non anche l'evento. Cartiera dell'Adda, dunque, ha previsto un sistema operativo che consta di una Funzione interna, SSAQ, che ha il preciso compito di:

inventariare gli ambiti aziendali di attività;

verificare le classi di soggetti che operano in dette aree (es. preposti, operai, manager etc)

valutare le ipotesi concorsuali (anche esterne)

valutare i rapporti per singole aree con Partners eterni o Infra Gruppo

analizzare i rischi potenziali

costruzione di un piano strutturato di controlli preventivi

adeguare e rendere coerente il piano protocollare preventivo 231 al sistema procedurale interno e ai manuali di gestione.

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

L'adozione e le successive modifiche ed integrazioni (aggiornamenti) del Modello competono al Consiglio di Amministrazione di Cartiera dell'Adda, in ossequio al dettato dell'art 6 lett a) del D. Lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, propone le modifiche formali al Modello avvalendosi del supporto delle unità aziendali amministrative, logistiche, qualità e sicurezza e ambiente nonché dell'opera eventualmente richiesta di consulenti esterni.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti del Modello, questi sono rimessi alla competenza del CdA quando attengono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la modifica della parte generale del Mog;
- la revisione delle attuali "parti speciali" del Mog a seguito di novelle normative;
- l'introduzione di eventuali ed ulteriori "parti speciali" per regolamentare le neo introdotte fattispecie di reato presupposto;
- la revisione della valutazione e della mappatura dei rischi.

In particolare, non sono considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all'approvazione del CdA – tutte le variazioni di carattere meramente formale nonché le variazioni che recepiscano cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali tali da non cagionare mutamento nella valutazione dei rischi o nella loro mappatura (ovverosia che non esponano l'azienda a nuovi o ulteriori rischi).

Si precisa, inoltre, che l'aggiornamento dei seguenti documenti non è vincolato dall'iter procedurale previsto dal Decreto e non è rimessa alla competenza esclusiva del CdA:

- Organigramma completo;



## MOG 231 – PARTE GENERALE

- Job description;
- Codice Etico;
- Procedure applicate – M.I.C.R.;
- Procedure del sistema di gestione integrato e relative certificazioni;

Per tali documenti, la procedura di aggiornamento e modifica è disciplinata dalla procedura tecnica di riferimento (contenuta nel documento medesimo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri Delegati nonché i membri del Collegio sindacale e quelli dell'OdV hanno facoltà di proporre modifiche ed integrazioni di carattere formale al MOG, soggette all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'OdV ha la facoltà di proporre (al Presidente ed ai Consiglieri Delegati) eventuali modifiche delle Aree a Rischio e/o altre integrazioni al presente Modello, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

## **I CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE**

I controlli di carattere generale definiscono le caratteristiche dell'ambiente di controllo su cui si basano i protocolli specifici previsti nelle singole parti speciali. Coerentemente con l'impostazione definita dai principali *framework* internazionali sui sistemi di controllo interno, concorrono a definire l'ambiente di controllo di Cartiera dell'Adda i seguenti documenti:

1. l'organigramma generale e gli organigrammi delle aree di business;
2. le disposizioni organizzative interne e le job description;
3. il Codice etico;
4. il sistema delle deleghe e delle procure;
5. le procedure e gli internal control requirement previsti dalle procedure stesse;
6. le procedure specifiche (raccolte nel Manuale di Gestione) previste dai sistemi di certificazione (Bureau Veritas per ISO 9001 e 14001 45001 e SMETA 4 Pillar e per FSC; IIP – ISTITUTO ITALIANO PLASTICI per CarbonFootprint), che rappresentano un presidio integrato 231;
7. le procedure, norme e protocolli previsti dagli Enti Competenti (Provincia di Lecco - Arpa Lombardia - Parco Adda Nord - Regione Lombardia) che hanno potere prescrittivo nei confronti di Cartiera dell'Adda; in tal senso l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) nonché ogni altro provvedimento emanato dai citati Enti, che contenga regole e impartizioni tecnico-normative, rappresenta espressa attività specifica il cui rispetto è obbligatorio per Cartiera dell'Adda;
8. ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nel Gruppo.

Le regole di comportamento e le disposizioni contenute nei suddetti documenti, che sono allegati in parte al presente Modello, costituiscono parte integrante dei protocolli specifici e del sistema integrato 231, che contribuiscono a ridurre l'esposizione di Cartiera al rischio dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per tale motivo tutti i Destinatari del Modello, in relazione al tipo di rapporto professionale intrattenuto con Cartiera dell'Adda, in essere con il Gruppo, sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto di tutto quanto previsto nei suddetti documenti.



Al sistema dei controlli generali appartengono (tra i maggiormente rilevanti):

- il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Cartiera dell'Adda, in relazione ai rischi - reato da prevenire; Esso fissa le linee di orientamento generali ed i principi ai quali si ispira la mission aziendale ai quali i Destinatari del MOG debbono fare riferimento nelle modalità operative da adottare per i processi a rischio reato presupposto.

Il Codice Etico, pertanto, costituisce un allegato al presente Modello, precisando che: 1) lo stesso contiene indicazioni di carattere generale sui principi che devono ispirare i comportamenti di coloro che operano in nome e per conto di Cartiera dell'Adda; 2) il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma rispetto al presente Modello da parte di Cartiera dell'Adda allo scopo precipuo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che Cartiera ed il Gruppo riconoscono come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono mandati professionale da Cartiera (ad esempio, i consulenti) o che intrattengono con essa rapporti a qualsivoglia titolo (ad esempio: fornitori e clienti).

- l'organigramma che qui in allegato al presente MOG 231 (All.to 1) si riporta in chiaro (esecutivo ed approvato alla data del 1 Giugno 2022).

All'esame visivo esso contempla due anime:

- 1. la prima è quella costituita dalle aree/funzioni/comparti costituiti da risorse interne a Cartiera dell'Adda e che ad essa sono legate in forza di contratti di lavoro dipendente (nell'organigramma allegato individuata con casella di colore celeste);**
- 2. la seconda è quella costituita da aree/funzioni/comparti appartenenti alla Capo Gruppo PBA S.p.A. e che svolgono la propria opera in favore/per/in nome e per conto di Cartiera dell'Adda e presso di essa, in forza di accordi/sodalizi/contratti specifici (nell'organigramma allegato individuata con il casella di colore blue). Per completezza dette aree/funzioni/comparti sono così individuati:**
  - a) SSAQ
  - b) Amministrazione/Finanza/Controllo
  - c) IT
  - d) Privacy
  - e) Supply Chain Manager/Approvvigionamenti e Logistica
  - f) Personale/Risorse Umane
  - g) Marketing/Relazioni Istituzionali
  - h) Ufficio Tecnico
  - i) Progettazione/Ricerca e Sviluppo
  - j) Ufficio Commerciale / Vendite
  - k) Manutenzione (lavori elettrici- data base UT – lavori programmazione-lavori meccanici)
  - l) Produzione



**Ad esse va aggiunto un ulteriore sistema di “auto approvvigionamento” interno al Gruppo, costituito da attività specifiche di settore che Cartiera dell’Adda affida ad altre Società del Gruppo, trattasi di:**

- a) Acquisti Materie Prime (a cura di C.D.A. Servizi s.r.l)
  - b) Intermediazione e Consulenza Ambientale (a cura di DIMECO s.r.l.) .
- l’adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l’impiego di strumenti (organigramma aziendale e delle business unit, sistema delle deleghe e delle procure, job description) idonei a soddisfare le esigenze di:
    - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all’interno di Cartiera;
    - formale segregazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell’ambito di ciascuna funzione;
    - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti linee di riporto;
    - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure tale da assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

Il sistema dei controlli generali comprende, inoltre, i seguenti principi di:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle appartenenti alle aree mappate come maggiormente rischiose. Per tale ragione, Cartiera dell’Adda ha predisposto che le attività rientranti nelle aree ritenute a rischio devono essere sottoposte ad alta vigilanza e prevedere un sistema di chiarezza procedurale secondo il seguente schema:
  - tracciabilità scritta delle singole fasi delle operazioni;
  - esposizione scritta delle ragioni che motivano l’esecuzione di una specifica operazione;
  - indicazione scritta dei soggetti che presiedono l’operazione, del responsabile, degli esecutori nonché del chiaro rimando all’atto autorizzativo (se necessario)
- separazione delle funzioni, ovverosia una netta segregazione dei compiti spettanti a chi autorizza – a chi esegue – a chi controlla le operazioni aziendali, affinché ad alcuno sia dato di disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti;

A tal scopo, Cartiera prevede:

- l’adozione di un chiaro sistema di affidamento dell’incarico alla gestione di un processo in favore di uno o più comparti/funzione determinati, con chiare disposizioni in merito alle rispettive aree di competenza;
- una netta differenziazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
- la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.





## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del D. Lgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Detta norma, infine, prevede anche l'obbligatoria istituzione del succitato Organismo sia alla base dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'OdV, dunque, si pone nell'organigramma de Cartiera dell'Adda in posizione di *staff*, quindi come organo interno ma *in toto* svincolato da qualsivoglia controllo (diretto o indiretto) esercitato dall'organo amministrativo. L'OdV, quindi, possiede un potere di verifica indipendente (che consente di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), un potere di iniziativa (dialogando coi vertici, curando i rapporti coi dipendenti e raccogliendo le indicazioni che questi offrono) e un dovere/potere di sollecito per l'esecuzione degli aggiornamenti ritenuti necessari per il Modello (nei confronti del CdA che è l'organo deputato al potere emanativo).

L'OdV che opera in Cartiera dell'Adda è un organo di composizione collegiale mista (prevede da un minimo di due ad un massimo di quattro membri), con la previsione della presenza di un solo soggetto che sia interno alla Società. Esso è dotato di un proprio autonomo Statuto che ne regola il funzionamento e che è depositato presso Cartiera dell'Adda (Area Amministrativa).

## REQUISITI RICHIESTI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e di indipendenza dagli organi sociali, nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo. Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali de Cartiera né si colloca in condizione di dipendenza gerarchica.

Al fine di preservare la sua indipendenza, lo Statuto prevede che l'Organismo resti in carica per tre anni e ciascun membro esterno a Cartiera non possa essere rieletto per più di una volta, mentre il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Al fine di garantirne l'indipendenza, l'OdV esegue periodiche comunicazioni relative alla sua attività svolta in favore del CdA e del Collegio Sindacale (con cadenza semestrale ed annuale); fermi i casi di eccezionalità e necessità che esigano interventi svincolati da scadenze prefissate.

Ogni attività posta in essere dall'OdV non può essere sindacata da alcuna funzione, organismo ovvero struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV ( ad esempio nel caso in cui il CdA intervenga al fine di garantire l'aggiornamento del MOG).

A garanzia dell'autonomia ed indipendenza dell'OdV sono inoltre previsti:

- 1) un'attività di reporting e di un flusso informativo diretto con il Consiglio di Amministrazione;
- 3) la possibilità per l'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, di agire in piena autonomia ed avere a disposizione mezzi finanziari e logistici adeguati per assicurare la piena ed autonoma operatività. A tal riguardo, in sede di definizione del Piano annuale delle attività, viene riconosciuta all'OdV la facoltà di richiedere al CdA di Cartiera la costituzione di un budget adeguato e la possibilità di chiedere il supporto di consulenti esterni o di altre funzioni aziendali. Tale richiesta dovrà essere



adeguatamente motivata e l'Organismo fornirà apposito rendiconto delle suddette spese al vertice aziendale. La richiesta dell'OdV potrà essere formulata anche nel corso dell'esercizio laddove dovessero emergere esigenze di adeguamento del fondo;

4) la definizione di requisiti di ineleggibilità e di decadenza (qui sotto spiegate).

### **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, potendo prevedere un supporto esterno di consulenza ove necessario. Nella sua opera, l'OdV si avvale anche del supporto strategico dei dipendenti di Cartiera per singole aree aziendali (ad esempio: ambiente-sicurezza-amministrazione), che siano utili nell'indagine e controllo.

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, si prevede che l'Organismo di Vigilanza dovrà possedere specifiche conoscenze sia tecniche sia legali in relazione ai contenuti della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Con riferimento a queste ultime capacità, ai membri dell'OdV è richiesta una buona conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, delle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### **Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza opera presso la sede sociale di Cartiera dell'Adda, esercitando con assiduità i poteri di vigilanza e controllo e riunendosi all'uopo almeno una volta al mese.

Al fine di garantire il monitoraggio effettivo delle aree a rischio (ai sensi del Decreto), l'OdV si avvale, oltre che delle informazioni fornite dai suoi membri interni alla società, anche dei flussi informativi ricevuti (dai Destinatari del MOG) e degli esiti degli audit da esso stesso organizzati, nonché dai report ricevuti dalle unità operative (qualità-ambiente-sicurezza-area amministrativa/contabile/finanziaria- area acquisti- ed area produzione).

### **Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali**

Costituiscono requisiti di onorabilità dei membri dell'OdV:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ex art 444 C.P.P, in relazione ai reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
- non essere soggetto indagato per reati di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, di associazione del tipo mafioso, (e più in generale per associazioni che perseguano o agiscano finalità mafiose);
- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni due per qualsiasi delitto colposo, salva la riabilitazione.

Costituiscono requisiti di indipendenza:



- non intrattenere di rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, membri del Collegio Sindacale o dirigenti di Cartiera dell'Adda;
- non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Cartiera dell'Adda ovvero in altra Società del Gruppo;
- non trovarsi in situazioni tali da determinare conflitti di interesse con cartiera dell'Adda (o con le altre Società del Gruppo); a tal scopo, non devono avere relazioni economiche ovvero incarichi professionali con Esse tali da comprometterne l'indipendenza;
- non ricoprire la carica di Consigliere nel CdA di Cartiera o di altra Società del Gruppo.

Ciascun membro dell'OdV, a pena di decadenza, dovrà presentare idonea dichiarazione scritta che attesti i requisiti di onorabilità e indipendenza entro 10 giorni dalla propria nomina.

## **NOMINA E REVOCA**

Cartiera dell'Adda ha stabilito che i soggetti esterni candidati alla carica di membro dell'OdV siano selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra una rosa di professionisti esterni referenziati e specializzati, noti per condotta specchiata e competenze nel settore aziendale/giuridico e, nel caso di membri interni, che questi vengano selezionati tra quelli maggiormente formati e specializzati per competenze e capacità nei settori strategici aziendali (ad esempio Comparto/Funzione SSAQ – Amministrazione/Fuianza/Controllo).

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione al Consiglio di Amministrazione della seconda relazione semestrale per anno solare (relativa al terzo esercizio).

La revoca che colpisca il membro dell'OdV è ammessa:

- 1) per il venir meno anche solo di uno dei requisiti di onorabilità, autonomia ed indipendenza (in tal caso, il CdA dovrà offrirne immediata comunicazione ai membri dell'OdV);
- 2) per violazione dell'obbligo di partecipazione ad almeno l'80% delle sessioni di riunioni dell'OdV;
- 3) per perdita del ruolo di dipendente de Cartiera dell'Adda (per membri interni);
- 4) per mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'OdV nonché per infedeltà e per violazione del Codice Etico, della Politica Anti Corruzione e del MOG 231 adottati in Cartiera dell'Adda;

In caso di revoca, il CdA provvede alla nomina del membro decaduto; in caso di revoca che colpisca tutti i membri dell'OdV, il CdA, raccolto il parere del Collegio Sindacale, provvederà alla nuova nomina dell'Organismo; nelle more della nomina, le funzioni dell'OdV sono svolte dal Collegio Sindacale ex art 6, comma 4 bis, D Lgs 231/2001.

Le norme dettagliate del funzionamento dell'Organo OdV sono integralmente contenuto nello Statuto che regola il suo funzionamento.

## **FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto



L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne e pareri: a tale fine, l'Organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici e per aree individuate, in particolar modo con interesse per le aree a rischio, esaminando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente MOG.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del MOG per le diverse tipologie di reati. Aggiorna, inoltre, la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, ricevute dai Destinatari del presente Modello che devono essere obbligatoriamente archiviate.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da Cartiera dell'Adda, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello, in via esemplificativa nei casi di: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari.

L'OdV è supporto di coordinamento delle attività e funzioni aziendali a rischio, ruolo che permette all'organismo di acquisire elementi di indagine e di eseguire un pervicace monitoraggio. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

L'OdV cura l'aggiornamento del sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, attraverso formale proposta in favore del CdA dei necessari adeguamenti del Modello al fine di renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e delle novelle legislative intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.

Tutte le comunicazioni in favore dell'OdV devono essere scritte (anche via e-mail) e possono essere anche anonime, secondo modalità spiegate nel capitolo successivo.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del MOG, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

L'OdV ha il compito, anche in collaborazione con i consulenti legali, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi sulle tesi dottrinali e giurisprudenziali più recenti, al fine di mantenere il Modello aggiornato in linea con l'ampliamento eventuale del Catalogo dei reati presupposto.



Come conseguenza di tale attività, l'OdV, in collaborazione con i consulenti legali e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti e modifiche del Modello al Presidente del CdA ed ai Consiglieri affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è definito secondo le modalità indicate in precedenza;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e ricevuti e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, il tutto tracciato in un apposito database informatico; di tale database, l'OdV cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

### **Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi**

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato da uno staff dedicato, scelto tra i dipendenti di Cartiera dell'Adda ovvero da soggetti esterni selezionati all'uopo.

L'OdV si avvale inoltre del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:

- con la funzione Risorse umane per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari
- con i Consulenti Legali per ottenere supporto nei seguenti ambiti:
  - a) interpretazione ed applicazione della normativa
  - b) aggiornamento della mappatura delle aree a rischio
  - c) definizione di clausole contrattuali
  - d) gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari con la funzione Amministrazione e Finanza per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.



## **FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

A mente dell'art 6, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2001, si impone la previsione nel MOG di obblighi informativi nei confronti dell'OdV, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello stesso.

I flussi informativi, dunque, sono necessari per garantire l'efficace ed effettiva attività di controllo da parte dell'Organismo suddetto. In generale, dunque, è sancito un obbligo a carico di tutti i Destinatari del MOG di informare l'OdV di ogni violazione del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come suggerito dalle Linee guida di Confindustria e ritenuto dalla Giurisprudenza maggioritaria, i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

1. informativa periodica
2. flussi informativi ad hoc

che qui di seguito si esplicheranno in chiaro.

### **Flussi informativi periodici.**

Dovranno essere comunicate all'OdV le informazioni rilevanti (con relativo obbligo di tenere a disposizione dell'Organismo tutta la documentazione che le riguarda) che qui sono in appresso indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:

- variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del MOG
- articolazione dei poteri e delle deleghe adottate da Cartiera dell'Adda e sue modifiche
- richiesta, erogazione, gestione di finanziamenti pubblici o alla modalità agevolata
- operazioni (anche infragrupo) concluse con valori diversi da quelli di mercato, esplicitandone le motivazioni
- transazioni finanziarie e commerciali effettuate in Paesi con regime fiscale privilegiato
- attività di formazione ed informazione svolta in attuazione del presente MOG con riscontro degli attestati di partecipazione dei dipendenti
- contestazioni a fronte di ispezioni in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero ambiente da parte di Enti Pubblici ovvero Autorità di Controllo (Arpa, Provincia, ATS et similia)

### **Informative ad hoc.**

Sono informative ad hoc quelle che sono effettuate da esponenti aziendali ovvero da terzi che riguardano criticità attuali o potenziali che possono consistere in (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- provvedimenti notificati dall'Autorità Giudiziaria a Cartiera dell'Adda (o ai suoi Amministratori, dirigenti, dipendenti) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte per illeciti amministrativi ex D. Lgs 231/2001
- evidenza di procedimenti disciplinari per violazioni del MOG (con relativi esiti, motivazioni, eventuali sanzioni irrogate)
- rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto alle norme di cui al Decreto
- eventuali situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e Cartiera dell'Adda



- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (ovvero dagli Enti competenti: Arpa-Regione-Provincia et similia) in materia di ambiente e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- commissione di reati o comportamenti atti alla loro realizzazione
- commissione di illeciti amministrativi
- comportamenti non in linea con le condotte sancite dal MOG, Codice Etico, Politica Anti Corruzione nonché sistema procedurale integrato adottato da Cartiera dell'Adda
- eventuali variazioni, carenze, modifiche sostanziali della struttura aziendale od organizzativa
- operazioni ovvero attività che presentino profili di rischio per la commissione di reati

l'OdV ha inoltre la facoltà di richiedere alla Società di Revisione le informazioni in merito all'attività da questa svolte che siano utili ai fini dell'attuazione del MOG financo prevedendo uno scambio di informazioni dedicato ovvero riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito a qualsivolgia atto, condotta, evento dei quali siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una possibile violazione del MOG o che sia comunque potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

In particolare, per i dipendenti: devono informare il proprio superiore gerarchico e unitamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo a Cartiera dell'Adda una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del codice etico o delle procedure previste dal modello. Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna di Cartiera dell'Adda.

### **Modalità delle segnalazioni**

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati, nei termini che seguono:

- indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV: [odv@cartieradelladda.com](mailto:odv@cartieradelladda.com)
- cassetta postale ad hoc, apribile solo dai membri dell'OdV, situata in prossimità delle bacheche aziendali.
- via posta ordinaria cartacea a: Organismo di Vigilanza presso Cartiera dell'Adda s.r.l. – Riservato OdV – Corso di Porta Romana Galleria del Corso, 61- 20122 Milano

Le segnalazioni devono essere in forma scritta: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Cartiera dell'Adda garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Cartiera o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, Cartiera dell'Adda adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo e personale, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione. La Società, inoltre, assicura adeguata protezione delle segnalazioni diffamatorie.

Sono previste, infine, sanzioni per coloro che violano le misure a tutela del segnalante, di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni rivelatesi infondate, nonché di chi attui ritorsioni discriminazioni o penalizzazioni nei confronti del segnalante, in linea col sistema disciplinare sancito dal presente MOG.

Al fine di agevolare la creazione di un flusso di informazioni strutturato verso l'OdV, i soggetti che operano nelle attività a rischio compilano una scheda di flussi informativi utilizzando un format prestabilito.



### **Trattamento delle segnalazioni**

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001.

In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del Modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Cartiera, sono raccolte, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare e secondo legge. A tale fine, poiché l'OdV non è provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con la Direzione del personale- Area Risorse Umane.

La Direzione del personale-Risorse Umane è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del numero di procedimenti disciplinari aperti, a fronte delle segnalazioni di notizie di violazioni, delle sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa motivazione.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri Uffici coinvolti e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sensibili e della privacy.

### **SEGNALAZIONI ALL'ODV DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE AREE A RISCHIO**

I Responsabili delle aree a rischio sono i responsabili interni di ogni operazione svolta all'interno del proprio comparto e di ogni eventuale operazione a rischio reato eseguita da loro stessi ovvero dai loro sottoposti.

Le attività a rischio debbono essere tracciate in un documento *ad hoc* (scheda di informazione per OdV) da sottoporre all'OdV su base periodica (semestralmente).

L'OdV ha il potere-dovere di chiedere chiarimenti, anche per la via scritta, a detti Responsabili che hanno l'obbligo di tenere documentata ogni attività a rischio svolta.

### **REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai vertici aziendali, in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti linee di reporting su base periodica:

- con cadenza semestrale l'OdV trasmette una relazione descrittiva sulle attività svolte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Tale relazione contiene una sintesi





delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale proposta di aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;

- con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale il piano di attività per l'anno successivo.

È inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di un flusso informativo ad hoc in caso di:

- comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle violazioni di cui l'OdV sia evnuto a conoscenza (direttamente ovvero tramite segnalazione)
- accertate o rilevate criticità potenzialmente atte alla commissione di reati presupposto
- rilevate o supposte carenze organizzative o procedurali rilevanti ai fine del rispetto delle norme di cui al MOG o al Decreto
- mancata collaborazione di dipendenti
- esistenza di proicediemnti penali, civili o amministrativi a carico di soggetti interni a Cartiera dell'Adda ovvero di terzi partners
- ogni altra informazione rilvante ai fini del D. Lgs 231/2001 e del presnete MOG

l'OdV ha l'obbligo di informare senza indugio:

- il CdA di eventuali violazioni poste in essere dagli amministratori, membri del Collegio Sindacale, dirigenti
- il Collegio Sindacale di eventuali violazioni poste in essere dai membri del CdA o della Società di Revisione

## **COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'OdV di Cartiera dell'Adda:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
  - una compilazione omogenea e coerente delle schede di informazione;
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - alla possibilità per Cartiera dell'Adda di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;



- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Cartiera dell'Adda e nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- f) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- g) svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle eventuali Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime.

Relativamente ai reati societari, con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari e societari;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, sono riferiti all'applicazione dell'art. 30 del D. Lgs 81/2008.

In particolare l'OdV, anche attraverso lo scambio di flussi informativi con gli RSPP e ASPP e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche, visite ispettive e analisi documentali è tenuto a:

- verificare la risoluzione e lo stato di avanzamento delle anomalie evidenziate in passato;
- verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- verificare le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- verificare le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- verificare le attività di sorveglianza sanitaria;
- verificare le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- verificare le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- verificare il possesso di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verificare l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- verificare l'applicazione di standard interni quali: BOS, etc...;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Con il fine di dare concreta applicazione al sopra citato art. 30 del Dlgs 81 l'OdV è impegnato attivamente a:

- supportare l'azienda nella risoluzione di eventuali anomalie emerse in relazione agli oggetti verificati di cui sopra;



- supportare l'azienda nello sviluppo di specifici protocolli richiamati nel modello organizzativo;
- supportare l'azienda nell'implementazione degli standard ISO 9001 e 14001 e quelli previsti di cui previste dai sistemi FSC e SMETA 4 Pillar e CarbonFootprint.

Relativamente ai reati ambientali è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e delle disposizioni previste nel sistema di gestione ambientale della società certificato e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- b) analizzare i flussi informativi in merito alle aree sensibili e ai protocolli/controlli esistenti per ridurre i rischi legati ai reati ambientali;
- c) analizzare le risultanze degli audit ambientali condotti dall'ente di certificazione ed indagare le non conformità rilevate.

## **IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Gli Articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 prevedono espressamente la predisposizione e l'adozione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello come condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale incardinato, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cartiera in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare. Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal sistema normativo interno (che ne è parte integrante), ne deriva che per "violazione del MOG" debba intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definiti nel sistema procedurale e di IOP adottato da Cartiera dell'Adda.

In generale, il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo tenore
- alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, essi restano di competenza della Direzione Aziendale, come da poteri già conferiti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dai Vertici aziendali e dall'Area Risorse Umane.

Approfondendo, in via esemplificativa e non esaustiva, si individuano le seguenti principali tipologie di violazioni:



## MOG 231 – PARTE GENERALE

1. mancato rispetto del MOG, qualora si tratti di violazioni volte alla commissione di uno o più reati di cui al Decreto o nel caso in cui sussista il pericolo che sia contestata a Cartiera dell'Adda la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001;
2. mancato rispetto del MOG, qualora si tratti di violazioni connesse alle aree a rischio indicate nelle Parti Speciali del presente MOG;
3. mancata attività di documentazione, conservazione o controllo degli atti previsti nei protocolli 231 o nelle procedure integrate atti ad impedire la trasparenza e tracciabilità degli stessi;
4. omessa vigilanza dei vertici e superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti per la verifica della corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del MOG;
5. mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del MOG ed anche alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
6. violazione/elusione del sistema di controllo previsto dal presente MOG nonché dal sistema integrato procedurale adottato da Cartiera dell'Adda anche mediante la alterazione/distruzione/manomissione dei documenti previsti dai protocolli 231 e dalle procedure integrate ovvero attraverso atti che impediscano il controllo da parte dei soggetti preposti e dell'OdV;
7. qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione anche diretta ovvero indiretta nei confronti dei soggetti che segnalano condotte violative del MOG ovvero che sono oggetto di segnalazioni;
8. segnalazioni che si rivelano infondate quando sono effettuate con dolo o colpa grave del soggetto segnalatore;
9. violazione delle misure poste a tutela del soggetto segnalatore;
10. violazione degli obblighi informativi in favore dell'OdV.

## MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con Cartiera dell'Adda, in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile in tema di "diligenza" del prestatore di lavoro: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.*

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, sono quelle previste dal Contratto Nazionale di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 – Sanzioni disciplinari della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili, nei termini di massima che vengono descritti nella seguente tabella:



<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'inosservanza delle procedure prescritte</li><li>- l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio</li><li>- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV</li><li>- l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.</li></ul>
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"><li>- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità</li><li>- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate a rischio, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.</li></ul>
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di CARTIERA DELL'ADDA arrechi danno alla Società stessa, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D. Lgs 231/2001.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione a CARTIERA DELL'ADDA delle misure previste dal D. Lgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per la stessa CARTIERA DELL'ADDA.



## **MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Cartiera dell'Adda, delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure maggiormente idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali. In particolare:

1. laddove la violazione di una o più prescrizioni del MOG sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso;
2. qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di tal gravità da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso.

Le misure di cui sopra, valide per operai, impiegati, quadri e dirigenti integrano le disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria in materia di lavoro ed è assoggettato agli oneri di affissione ai sensi delle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori.

## **MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori e/o sindaci di Cartiera dell'Adda, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori di Cartiera dell'Adda sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di Cartiera, si procederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di società del Gruppo, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di Cartiera dell'Adda, che provvederà a riferire agli organi societari per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del gruppo.

## **MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, AGENTI**

I soggetti legati a Cartiera dell'Adda da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello 231 in vigore presso la Società, potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali



soggetti e con l'eventuale richiesta del risarcimento del danno conseguente da tali comportamenti violativi. Tali attività prevedono propedeuticamente che Cartiera dell'Adda:

- 1) apra un'istruttoria interna di verifica dei fatti occorsi che si prospettano contrari alle norme di cui al Modello 231, dandone apposita informativa all'OdV;
- 2) nel caso in cui il punto 1) abbia offerto conferma della condotta violativa, intervenga nei confronti dei Soggetti Esterni con atto formale di diffida e messa in mora (eventualmente anche notificando report di "non conformità del comportamento" secondo le procedure interne vigenti);
- 3) all'esito dell'istruttoria, ricevute le eventuali spiegazioni dal Soggetto Esterno, assuma le idonee misure (interruzione del rapporto contrattuale – richiesta di risarcimento del danno - segnalazioni all'Autorità Giudiziaria – attività correttive e di mitigazione) per contrastare le violazioni, ove e se accertate.

La direzione Affari legali e societari cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, negli accordi di collaborazione ovvero nei contratti, di specifiche clausole contrattuali, che prevedono le misure da attivarsi in caso di comportamenti accertati come violativi delle regole di cui al presente MOG 231.

## MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ODV

In caso di commissione di fatti di reato ovvero di violazione od elusione del Modello e/o delle Procedure da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le iniziative più opportune fino a giungere, nei casi di violazioni più gravi, alla revoca. Resta ferma la facoltà dell'applicazione di sanzioni disciplinari previste dai contratti ad hoc in essere con i singoli membri dell'Organismo.

## PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o principi del Codice Etico- Politica Anticorruzione e delle procedure-protocolli integrati attivi presso Cartiera dell'Adda.

Le fasi del procedimento sono:

### **1. Fase pre-istruttoria diretta a verificare la sussistenza della violazione.**

Tale fase è condotta dall'OdV nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica alla Società (CdA ovvero altri Organi Sociali), con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.



In particolare, l'Organismo si rivolge:

- al Datore di lavoro nominato, per le violazioni dei dipendenti;
- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali.

**2. Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV.**

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:

- dal Datore di lavoro nominato, per le violazioni dei dipendenti;
- dal Consiglio di Amministrazione, da un suo delegato *ad hoc* o dal Collegio Sindacale per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell'OdV

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società.

**3. Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione**

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori e CCNL):

- dal Datore di lavoro, per le violazioni compiute dai dipendenti;
- dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dagli esponenti dell'OdV

In ogni caso, in materia di irrogazione delle sanzioni e relativo procedimento istruttorio, debbono essere sempre rispettate tutte le garanzie e le previsioni di cui al CCNL di riferimento e quelle previste e disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori.





# MOG CAPITOLO 4

## Formazione e diffusione del Modello



## **PREMESSA**

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale di Cartiera dell'Adda sia presso tutti i Destinatari del MOG.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, con particolare riferimento all'Area Risorse Umane, predispone dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove corsi di formazione sul D. Lgs 231/2001
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al D. Lgs 231/2001
- d) promuove idonee iniziative (ad esempio: lezioni plenarie in aula), atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

L'OdV, inoltre, cura le comunicazioni in favore dei componenti degli organi sociali:

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

## **Membri dell'Organo di Vigilanza**

In occasione della nomina, ad essi sono illustrate le procedure interne adottate da Cartiera dell'Adda e descritte la struttura e le dinamiche aziendali.

Successivamente, saranno tenuti incontri di aggiornamento, anche su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al D. Lgs 231/2001 ed alla sua applicazione.

## **Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Cartiera dell'Adda**

È previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- corso di formazione che potrà essere realizzato anche con modalità e-learning, attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti



- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento.

### **Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio**

Il modello, formalmente divulgato ai singoli Responsabili di ogni area a rischio, mediante un apposito documento predisposto dall'OdV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa visione ed adesione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al D. Lgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

### **Altre forme di comunicazione nei confronti del personale**

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale. Un estratto del Modello è pubblicato in una corrispondente sezione dei siti Internet della società e, in ogni caso, copia cartacea integrale del MOG è a disposizione di tutto il personale presso l'Ufficio Risorse Umane de Cartiera dell'Adda. In ogni caso ne verrà rilasciata copia, a chi ne farà richiesta.

È inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- note informative interne, curate dall'OdV
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento
- Corsi e-learning e lezioni in aula periodiche

### **Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners**

Cartiera dell'Adda promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Cartiera dell'Adda ha adottato sulla base del presente MOG, anche attraverso un documento ad hoc di cui verrà chiesta espressa sottoscrizione a significare l'accettazione e preva visione, anche contenuta nei contratti specifici tra Cartiera e i Soggetti Esterni ovvero mediante clausole contrattuali specifiche che rimandano ai contenuti del MOG 231 e Codice Etico.

Un estratto del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi nelle sezioni dedicate dei siti internet dell'azienda. Per completezza, si veda pag. 68 del presente MOG.

## **IL SISTEMA DELLE VERIFICHE**

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:



## MOG 231 – PARTE GENERALE

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente semestrale (con previsione obbligatoria di una verifica annuale), si procederà ad un controllo dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da Cartiera dell'Adda nelle aree a rischio
- attività di monitoraggio sull'effettività del modello: con lo scopo di verificare il grado di coerenza tra le prescrizioni del MOG ed i comportamenti concreti dei Destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche a cura dei Destinatari dove Essi argomenteranno sulle azioni svolte in linea con le previsioni del Modello e sulle eventuali osservazioni in punto a comportamenti difformi da esso. In particolare, i Destinatari sono chiamati a dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
  - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello
  - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma
  - c) ogni altra informazione utile ad attestare il rispetto del Modello, seguendo un format predefinito. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di chiedere la compilazione di detta dichiarazione che di seguito verrà trasmessa in favore dell'OdV, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo (anche tramite audit)
- verifiche delle procedure: periodicamente (con cadenza semestrale ed almeno in una sessione annuale), sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una analisi specifica di tutte le segnalazioni ricevute dall'OdV nel corso dell'anno, delle azioni eventualmente effettuate, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Una sintesi dell'esito delle verifiche sarà incluso nel rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Le operazioni di verifica sono a cura di:

OdV

Auditor interni deputati all'uso selezionati all'interno della Funzione SSAQ

Auditor Esterni affidati a Aziende Terze, selezionate secondo le procedure selettive dell'approvvigionamento (c.d. procedura di "qualifica fornitore")

Le verifiche, oltre all'iter succitato, potranno essere sollecitate su espressa richiesta dei seguenti soggetti: da Sindaci, Società di Revisione, OdV, ovvero CDA de Cartiera dell'Adda, ovvero dal Responsabile di qualsiasi Funzione/Comparto su specifica segnalazione.



# MOG 231

**PARTE SPECIALE  
DESTINATA AL SOLO  
USO INTERNO**